



TOGA LECCHESE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXVI - N.1/2016





La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.

Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l'opinione del loro autore.

SOMMARIO

Il nostro XXV° Anniversario di Toga Lecchese	pag. 3
L'Avvocatura (non solo lariana).....	" 9
Organismo di Mediazione dell'Ordine di Lecco	" 10
Intervista all'Avv. Paolo Camporini	" 11
Arrestare il Giudice?	" 13
La diligentia quam in suis	" 14
Confesso ... mi sono difeso	" 15
Il dubbio	" 16
Preferisco il carcere a mia moglie	" 17
Particolare tenuità del fatto.....	" 18
Norme deontologiche	" 20
Ricordo di Colleghi scomparsi	" 25
AIAF Diritto di Famiglia	" 25
Prescrizione e "caso Eternit"	" 28
Cerco/offro	" 29
In giro per mostre	" 30

 **TOGA LECCHESE**

Fondatore e Direttore Responsabile
RENATO COGLIATI

Stampa:
MAPER - RENATE (MB)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco

XXV° Compleanno

Festeggiamo con questo numero il XXV° di pubblicazione.

Gli anni passano inesorabilmente.

I lettori ci riconoscono l'impegno a proporre momenti di studio e riflessione; a loro va, prioritariamente, il ringraziamento mio e di tutti i collaboratori.

Al di là della ricorrenza presentiamo il contenuto di questo numero; così come nel nostro stile miriamo alla concretezza.

L'intervista all'avv. Paolo Camporini, Presidente della Camera Penale di Como e Lecco, con particolare riferimento al delicato processo che lo vede ora impegnato; i giovani colleghi, ma non solo loro, ne trarranno spunti interessanti.

Le considerazioni dell'avv. Renato Papa riferite all'avvocatura lariana ed un commento dello stesso collega ad un fatto realmente accaduto in Tribunale a Bergamo dove un cittadino si è sentito investito del potere di arrestare, in udienza, un magistrato a seguito della pronuncia di una sentenza.

Troverete nell'articolo "Il dubbio" le considerazioni dell'avv. Carlo Dolci, per molti anni membro del Consiglio Direttivo di Cassa Forense, in riferimento alle future iniziative della Cassa.

Oltre alle usuali rubriche, offrono spunti di riflessione e studio gli altri articoli sulla legittima difesa, sulla particolare tenuità del fatto, sulla prescrizione.

Di profilo umano, ma non solo ("Preferisco il carcere a mia moglie"), la sentenza che tratta del caso di chi si trova meglio tra le sbarre che a casa propria; non è un caso isolato, ma certamente fa riflettere per la sottesa drammaticità della situazione.

Un sentito ringraziamento anche in questa circostanza ai membri del Consiglio dell'Ordine che, consci dell'importanza della nostra pubblicazione, ci sostengono.

Un grazie per le cortesi espressioni rivolteci esprimo al Presidente del Tribunale Dr. Ersilio Secchi ed al Procuratore della Repubblica Dr. Antonio Angelo Chiappani.

Facciamo nostro l'auspicio: Ad multos annos.

RENATO COGLIATI

25° Anniversario di Toga Lecchese

Il primo numero di Toga Lecchese apparve il 1° febbraio 1991. La copertina precisava "Anno 1".

Questo febbraio la nostra pubblicazione reca "Anno XXV". Le congratulazioni sono dunque d'obbligo e con esse i ringraziamenti per tutti coloro che collaborando hanno consentito il progredire di questa bella avventura editoriale. Non sono molti gli ordini forensi che pubblicano da così tanto tempo e con continuità una loro rivista.

Naturalmente un ringraziamento particolare va rivolto al collega Renato Cogliati, che della pubblicazione non è solo il Direttore, ma possiamo senz'altro dire l'ideatore e l'anima e che con quest'anno gira anche la boa dei quarant'anni di iscrizione all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti.

Il presidente del nostro Consiglio dell'Ordine, che allora era il caro collega Gianni Calvetti (di cui abbiamo simpaticamente festeggiato di recente il 50° di Toga), presentò l'iniziativa come un "progetto aperto" – non limitato a una sorta di bollettino del Consiglio dell'Ordine, con informazioni unidirezionali e di servizio rivolte agli iscritti – ma anzi accogliente con tutti i colleghi – avvocati, procuratori legali (...c'eravamo ancora) e praticanti – invitati a partecipare senza formalità alla redazione degli articoli.

L'invito, in questi venticinque anni, è stato raccolto da molti, anche da magistrati. Alcuni si sono affezionati, tanto che la loro presenza sulle pagine di Toga Lecchese è diventata pressoché un appuntamento fisso e gradito, ciascuno col suo tocco, giuridico, professionale o di colore.

Del resto è la varietà che rende interessante la lettura e per questo la rivista è sempre disponibile ad accogliere chi desideri contribuirvi.

Da ultimo, mi sono sempre chiesto se lo stimato Direttore, posata la toga e lasciate le rotative, avesse visitato tutte le mostre, in Italia e all'estero, citate in questi anni in coda a ogni numero di Toga Lecchese ... neanche Sgarbi.

Congratulazioni dunque e arrivederci al prossimo traguardo!

ANTONIO CORTI



Tribunale di Lecco

Lecco, 9 febbraio 2016

Ill.mo Avv.
Renato COGLIATI
Direttore responsabile della
"TOGA LECCHESE"

Una pubblicazione periodica
come quella da Lei diretta è la memoria storica dell'ambiente presso cui è radicata.

Di tale memoria – che parla della fatica quotidiana degli Avvocati lecchesi e testimonia
della vita e della vitalità della comunità che li vede operare - Ella è l'attivo custode.

Sono certo che per garantire la persistenza, anzi la crescita, della Sua "creatura" Ella non
si risparmierà, così come sino ad oggi non si è risparmiato.

Riceva dunque il più sentito "grazie", mio personale e dell'intero Tribunale, per il
generoso impegno che ci tocca anche quali magistrati.

Ad multos annos ...

Con la più viva cordialità

Ersilio Secchi
Presidente del Tribunale



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Lecco

**Al Sig. Direttore de
"TOGA LECCHESE"
Ordine degli Avvocati Lecco**

Stimatissimo Direttore ed Avvocato (per l'occasione ho anteposto la qualifica di Direttore)

Non posso esimermi dal farle pervenire le mie più sentite congratulazioni per il venticinquesimo della rivista e della Sua direzione, a dimostrazione di una passione per la professione forense e di un'apertura alle problematiche sociali ed umane che connotano il 'mestiere' dell'avvocato.

Mi sia però consentito anche esprimere il mio personale compiacimento per l'ironia e la leggerezza con le quali nella rivista vengono affrontati i temi e le questioni in discussione, con un taglio che senz'altro rispecchia la personalità del suo Direttore, tra impegno e disincanto, che guarda anche con un sorriso alla sempre più complicata vita professionale.

Tanti complimenti e tanti auguri di cuore.

Lecco il 24.2.2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Angelo Chiappani

L'avvocatura (non solo) lariana: quale futuro ?

L'ammirevole traguardo del venticinquennale di Toga Lecchese, rappresenta una occasione particolarmente significativa per fare il punto sulla situazione della nostra avvocatura e per gettare uno sguardo disincantato sulle sue prospettive; operazione che va compiuta senza ignorare un passato più o meno remoto il quale aleggia, sempre attuale e vivo, nei testi di autori greci e latini, per giungere fino a tempi meno lontani, attraverso tutto un florilegio letterario, dal quale la figura dell'avvocato trae non lusinghieri commenti. Nata venticinque anni fa, Toga Lecchese ha vissuto e registrato quella che si auspicava fosse la fine di un'epoca professionale e di un modello di avvocatura (*nonché di sistema giudiziario civile e penale*) divenuti oramai stantii, per dar vita a un forte processo di rinnovamento, sulla spinta ideale generata dall'irripetibile ed evocativo inizio di un nuovo secolo e un nuovo millennio. Qualcuno ricorderà che, proprio in questa atmosfera carica di forti auspici e stimoli ideali, la Camera Penale di Como e Lecco organizzò alcuni cicli di conferenze dai titoli (e dai temi) fortemente suggestivi, imperniati sulla vagheggiata figura dell'avvocato nel terzo millennio. Oggi, che questo fatidico inizio di millennio è già relegato fra gli eventi passati, banalizzati da una routine quotidiana che produce indifferenza e appanna qualsiasi eccezionalità, oggi che Toga Lecchese (*pregevole realtà, cui l'esclusivo merito va attribuito alla passione, alla costanza e alla competenza di Renato Cogliati*) ci rammenta, con questo suo ragguardevole traguardo, la diaristica venticinquennale della storia giudiziaria locale e ci offre, squadernato e autentico, il corpo vivo di questo nostro microcosmo professionale, oggi siamo in grado di formulare una diagnosi, individuare terapie e azzardare una prognosi.

La diagnosi irrompe in questo frammento

territoriale di scenario professionale (*peraltro non dissimile, se non in meglio, dal quadro nazionale*), con la evidenza dolorosa di una patologia diffusa, che già Cicerone e Quintiliano lamentavano due millenni fa; una patologia che è il portato, forse, di un fatale DNA dell'avvocatura: quello che, al di là delle aspettative, ne tradisce e mortifica il fine, deturpa la "nobile" professione dello "advocatus", sia civile, sia penale. La diagnosi negativa nasce da una anamnesi plurisecolare, dalla quale appare come troppi avvocati abbiano strumentalizzato le loro capacità, non al fine di assolvere il pregevole compito di venire in aiuto (ad auxilium vocatus) del cittadino vilipeso, ma al fine di aiutare il reprobato. Il fatto che già Cicerone, Quintiliano e via via tanti altri meno celebri autori, si siano dedicati moltissimo, nei loro scritti e con espressioni vibranti, al tema del dovere di non difendere le cause ingiuste, di non assecondare richieste illecite del cliente, di non subornare i testimoni ecc. ecc., esprime in modo inoppugnabile quale fosse, fin da quei lontani secoli, il punto dolente della figura del difensore. Purtroppo va riconosciuto che lo sviluppo dell'avvocatura è sempre stato martoriato dal dilagare dei comportamenti scorretti; sì che l'opera dell'avvocato, nell'immaginario collettivo alimentato dai media - *l'ultimo romanzo di John Grisham titola "L'avvocato canaglia"!* -, è viepiù stata associata a quella, deprimente e negativa, di soggetto con pochi o nulli scrupoli morali, approfittatore delle disgrazie altrui, pronto a "vendersi" al migliore offerente. Va detto, a onore del foro lariano, che il suo livello di etica professionale è sempre stato apprezzabile e che la percentuale di avvocati "canaglia", deve essere considerata, senza dubbio, al minimo fisiologico della categoria. Questo dato "anamnestico" locale, remoto e prosimo, è consolatorio e costituisce, certa-

mente, una buona base sulla quale sembra meno disagiata erigere la figura diffusa, di un avvocato con le carte in regola per contrastare la realtà e le sfide di un panorama professionale sempre più difficile e insoddisfacente. Ma occorre una consapevolezza, anche in gran parte degli avvocati lariani, che stenta molto a farsi strada: la consapevolezza di quanto decisiva sia la acquisizione di una forte vocazione verso l'autentica funzione "nobile" dell'avvocatura e la consapevolezza che soltanto una spinta individuale diffusa, nella direzione indicata dai codici deontologici dell'U.E. e del CNF, potrà essere in grado di diluire la palude etica che sta soffocando lo spirito stesso di questa eccezionale e socialmente imprescindibile professione.

Purtroppo l'attuale generale quadro socio-culturale, di cui il mondo forense è diretta espressione, non agevola la diffusione di tale "consapevolezza" o, comunque, ne rende fragile la concreta applicazione. Anche la problematica situazione economica dilagante, concorre ad indebolire i buoni propositi di avvocati tendenzialmente orientati alla "virtù". L'adesione ad un modello "virtuoso" di difensore, comporta la scelta di una strada spesso difficile; una strada costellata di rinunce a cause ingiuste, ma redditizie, di rifiuti a clienti disonesti ma, spesso, molto remunerativi. Non possiamo sottovalutare questo aspetto rilevante sul piano economico; aspetto il quale, sovente, fa addirittura la differenza tra poter lavorare in modo soddisfacente e dignitoso o, talvolta, doversi mortificare in una operatività professionale marginalizzata, sia qualitativamente sia economicamente. Quante volte la limpida coscienza professionale, eticamente orientata, fa sentire la sua voce dissonante rispetto a scelte comportamentali la cui rinuncia, purtroppo, costerebbe all'avvocato, anche la rinuncia ad una esperienza operativa,



forse importante e stimolante, nonché ad un introito economicamente significativo? D'altro canto si è sempre ribadito che l'etica dell'avvocato, deve sopportare due terribili forze ad essa contrarie, imposte dalla fisiologia del ruolo professionale. La prima: la forte pressione dell'assistito, il quale "pretende" l'esito favorevole delle sue richieste, senza neppure porre - *il che è umanamente comprensibile* - limiti morali o di correttezza al loro accoglimento. La seconda: la forte pressione della aspettativa economico-retributiva, legata a tale esito.

Saper resistere a queste due forze, quanto meno limitandone l'invasività, appare l'unica terapia possibile; l'unica che fa la differenza fra l'avvocato degno di questo nome e di questa alta funzione, e l'avvocato dell'immaginario collettivo o, peggio ancora, della tristemente diffusa, concreta panoramica professionale: quella del "leguleio" cinico e lestofoante, pronto

all'intrallazzo e alla scorrettezza, sulla cui nefasta immagine sono state coniate le più spregevoli battute e le più devastanti satire. Ogni avvocato può trovarsi, quotidianamente, dinanzi al bivio: rifiutare un cliente "in torto", ma magari abbiente, una causa ingiusta, ma "succulenta", o accettare di farsene paladino, realizzando e perpetuando la figura nefasta dell'avvocato "canaglia". Quale giudizio prognostico emerge da tutto ciò? Sarà possibile recuperare, un giorno, un nuovo volto, una nuova considerazione verso la "categoria" degli avvocati, verso il loro operato, verso il loro ruolo nella società?

Purtroppo la lunghissima storia della avvocatura, mostra quanto sia illusorio immaginarla scevra dalla presenza eccessiva di "avvocati canaglia" o, comunque, di avvocati caratterizzati da basso livello deontico, da incapacità di brillare in signorilità, in correttezza, in senso della funzio-

ne. Ne deriva una prognosi che, se non è del tutto infausta, risulta peraltro molto "riservata". Appare, allora, più consono allo scenario, aggrapparsi ad un auspicio: che pur nella tumultuosa e confusa evoluzione dei costumi sociali, aumenti sempre più la tensione individuale verso il modello di avvocato corrispondente al "dover essere", così come percepito dalla limpida coscienza di ognuno e come disegnato dai principi deontici. Così che il numero degli avvocati, autentici "signori della toga", prevalga a tal segno, da fare riverberare sulla intera compagine, quell'apprezzamento sociale, quell'affidabilità e quella dignità che, fino ad ora, sono stati solo appannaggio di singoli professionisti. Pura utopia? Può essere; ma vale la pena provarci.

RENATO PAPA

Organismo di Mediazione dell'Ordine di Lecco

Carissimi colleghi,

rubo qualche riga a Toga Lecchese per fornirvi le statistiche del nostro Organismo di mediazione e per darvi notizie sul suo funzionamento e sugli ottimi risultati raggiunti dai nostri mediatori.

Dall'1/1/2015 al 30/9/2015 sono state presentate 262 istanze di mediazione.

Nel corso del 2015, in 122 mediazioni la parte chiamata non si è presentata, mentre in 150 mediazioni la parte chiamata si è presentata.

Dopo il primo incontro alla presenza di entrambe le parti, in 79 procedure le parti hanno deciso di non proseguire, mentre in 62 procedure le parti hanno proseguito nella vera e propria mediazione.

Gli accordi raggiunti davanti al mediatore sono stati 30, quindi possiamo dire che circa la metà di coloro che hanno deciso di proseguire hanno trovato in mediazione un

accordo.

Va aggiunto che residuano certamente ipotesi non facilmente conteggiabili, in cui le parti, trovatesi in mediazione, si sono accordate formalmente al di fuori dell'Organismo, ad esempio nei casi in cui esse non avevano la necessità di un titolo esecutivo.

Sulla base di tali dati e conteggi va dunque letta la percentuale dell'11% di accordi raggiunti su tutte le domande presentate.

I risultati del nostro Organismo sono stati confrontati all'interno dell'Unione Lombarda Ordini Forensi (ULOF), vale a dire con quelli di tutti gli Organismi forensi di mediazione della Lombardia, sia del distretto di Corte d'Appello di Milano che di Brescia, e posso dire con soddisfazione che il lavoro dei nostri mediatori è stato molto apprezzato, essendo uno dei migliori della Lombardia, dietro solo a Varese e Busto Arsizio, a testimonianza della qualità dei mediatori e

dell'efficacia del percorso formativo adottato.

Esprimo quindi la gratitudine del nostro Consiglio dell'Ordine per il lavoro appassionato svolto dai nostri mediatori e dalla dott.ssa Silvia Fusi, che si occupa della segreteria dell'Organismo con apprezzata competenza e disponibilità nei confronti di tutti i colleghi.

Il foro lecchese si sta rivolgendo con fiducia a questo nuovo strumento di risoluzione delle controversie e l'auspicio è che ciò possa progredire anche nelle materie in cui ciò sia facoltativo, così come nei casi di mediazione delegata dai magistrati del nostro tribunale, sempre più sensibili alla risoluzione delle controversie in modo conciliativo e sulla base della volontà delle parti.

ANTONIO CORTI

La gestione della pressione mediatica e del “Grande” processo da parte del difensore

La gestione della pressione mediatica per ciascun personaggio pubblico ed ancor più per l'avvocato penalista è indispensabile.

Se costui si trova a difendere in un processo delicato e di rilevanza nazionale, la questione si fa delicata per diversi profili, non ultimo quello, oltre che alla tutela di se stesso, della tutela del proprio assistito.

Anche al fine di trarne spunti di riflessione ed esperienza, abbiamo voluto fare una chiacchierata con l'avv. Paolo Camporini Presidente dal 2013 della Camera Penale di Como e Lecco impegnato in questi mesi nella difesa dell'imputato nel processo attualmente in corso presso la Corte d'Assise di Bergamo per l'uccisione di Yara Gambirasio.

Ne sono usciti a nostro giudizio interessanti profili di riflessione.

Cosa pensi della decisione della Corte di non ammettere le telecamere in aula?

Credo che sia una valutazione da fare caso per caso, tenendo presente che il diritto di cronaca non può mai oltrepassare i diritti delle persone coinvolte di non vedere pubblicizzate ed esternate questioni delicate che le riguardano, soprattutto in fatti gravi, come possono essere alcuni reati contro la persona, e non soltanto; l'assenza di telecamere non costituisce assenza di pubblicità dell'udienza perché comunque l'udienza rimane a porte aperte e l'accesso è consentito anche ai giornalisti.

Nel caso che mi occupa, la difesa dell'imputato si è rimessa, per rispetto del loro dolore, alla decisione delle parti civili, che hanno negato l'assenso.

Qual è il tuo pensiero in ordine alla situazione di massima intromissione nella loro vita, anche personalissima, che si viene a creare nei confronti di familiari di persone coinvolte in processi tanto eclatanti?

Questo è veramente un problema perché alla fine le vittime di un processo si mol-

tipicano, a prescindere dall'esito dello stesso.

L'intromissione nella vita delle persone prescinde dalla responsabilità di chi ne è coinvolto, anche perché io credo che in alcuni processi, in cui le imputazioni sono gravissime, sono da ritenersi vittime anche i familiari, specie i figli minorenni, innocenti ed inconsapevoli, che si trovano a conoscere una realtà, vera o non vera che sia, rispetto ad un prossimo congiunto, che non potevano neanche immaginare.

Il problema diventa ancora più ampio in caso di assoluzione, perché sappiamo tutti che chi viene imputato e poi assolto da reati molto gravi, deve riacquistare quasi da zero quella credibilità ed affidabilità che comunque ha perso, a volte anche all'interno della propria famiglia.

Come deve a tuo giudizio vivere un avvocato difensore in questi tipi di processi diciamo eclatanti, il rapporto con i media?

Io credo che il difensore debba vigilare innanzitutto che i processi si svolgano solamente nella aule di giustizia. Quando questo non avviene, (perché in certi casi non avviene), soprattutto nei casi più eclatanti, purtroppo il difensore è costretto a tutelare il proprio assistito in sedi diverse da quella giurisdizionale, vigilando sull'informazione e dovendovi, suo malgrado partecipare, onde evitare notizie unilaterali dall'accusa, senza alcun controllo sulla loro veridicità. Ciò non significa partecipare al circo mediatico, ma soltanto cercare di tamponare, laddove è possibile, delle situazioni che sono assolutamente negative e dannose, create da un giornalismo sensazionalistico a cui del fatto in sé interessa poco, ma si concentra su aspetti pruriginosi per attirare il pubblico. Per questo il difensore deve tutelare il proprio assistito anche in caso di attacchi mediatici, che spesso sfociano in autentiche diffamazioni, che comunque finiscono per condizionare anche il giudizio. Quindi io sono assolutamente dell'idea che il processo debba essere celebrato esclusivamente in aula e che la cronaca ed il gior-

nalismo debbano avere regole precise da rispettare per espletare la loro innegabile funzione di informazione, che sia aderente e corretta ai fatti, senza essere pilotato da una o dall'altra parte.

Tu personalmente come vivi la pressione che un caso come questo, verosimilmente immagino ti crei?

Dal punto di vista processuale io cerco di vivere questo processo come tutti gli altri. Ovvio che in questo processo bisogna, in qualche modo, rendere conto anche all'esterno di quello che succede; allora diventa un po' difficile trovare un equilibrio: equilibrio tra quello che è il mandato difensivo in senso stretto che imporrebbe assoluta riservatezza, che faccio di tutto per mantenere, e quella che invece è l'esigenza esterna di conoscere qualsiasi profilo del processo, e quindi trovare una mediazione tra questi. Vivo tranquillamente questa situazione, anche perché sono intervenuto in una fase nella quale le indagini erano già chiuse, gli atti erano già in possesso dei media. Il mio carattere non si sposa molto con un'eccessiva esposizione, ma finché si resta nell'ambito processuale non ho alcun problema ad esprimere le mie opinioni; divento impermeabile quando mi accorgo che della vicenda processuale interessa poco e si vanno a cercare sfumature diverse anche attraverso la nostra parola od attraverso le nostre iniziative.

Comporta particolare sacrificio e disagio la gestione dei rapporti con gli organi di stampa, in modo particolare la televisione, con la partecipazione alle trasmissioni?

Beh, all'inizio qualche disagio comporta, quantomeno per chi non è abituato, poi ci si abitua e devo dire che le persone che lavorano in televisione sono davvero preparate, sono tantissime, sono tutte disponibili, ti mettono in assoluto agio. Bisogna essere un po' propensi, io non è che lo sono molto, forse ultimamente



un po' di più. Il disagio nasce soprattutto dall'attenzione che si deve porre a quanto si afferma, per evitare interpretazioni distorte. In pratica non si può essere totalmente se stessi, neppure nel linguaggio, che deve essere comprensibile a tutti.

Un caso della portata come quello che stai seguendo, suppongo cambi un po' la vita sia professionale che personale del difensore; è vero ciò e come lo stai vivendo?

Beh, dal punto di vista professionale ovviamente cambia un po' l'agenda, nel senso che l'impegno è tantissimo e quindi bisogna poi coordinarsi con gli altri processi e gli altri impegni. Dal punto di vista personale cambiano un po' le responsabilità, nel senso che la notorietà, al di là di quello che può essere il divertimento di vedersi riconosciuti dalla gente e salutati ovunque, anche se mai in modo maleducato ed invasivo, almeno per quanto mi riguarda, c'è l'aspetto più strettamente connesso alla nostra professione, che fa diventare la persona "più nota" anche più responsabile ed attenta nei comportamenti, anche però più ascoltata e rispettata.

Un incarico di questo genere presuppone la necessaria creazione di un difensore in prima linea ed un team che lo supporta nei vari aspetti della difesa?

Sì certo. In questa avventura siamo in tanti. È un processo molto tecnico, quindi abbiamo bisogno di esperti su ogni aspetto che si deve affrontare.

Ovviamente ci serviamo anche di nostri collaboratori, indispensabili per le attività di studio, di ricerca e di esecuzione dei numerosi incumbenti.

La gestione ordinaria dello studio ne è rimasta penalizzata? Il team di quante persone è fatto?

Prima di assumere un incarico come questo è ovvio che si devono fare dei ragionamenti. Il mio è uno studio associato e quindi ho dovuto, prima di assumere l'incarico, consultarmi con la mia socia, trovando in lei pieno appoggio.

Una conseguenza naturale è stato il potenziamento degli organici di studio, la

ricerca di professionisti qualificati ed una diversa distribuzione dei compiti.

Il team, se si contano i consulenti, comprende circa 15 persone; se si contano solo avvocati e collaboratori fissi, almeno 5 persone; poi a volte ci "moltiplichiamo", a seconda delle necessità del momento.

Credo che sia importante in un processo come questo la gestione della codifesa, con dei rapporti ottimi con il co-difensore. In questo caso cosa ci dici?

Nel caso specifico devo dire che finora il rapporto non potrebbe essere migliore: assoluta condivisione degli intenti ed assoluta collaborazione.

In un caso come questo, occorre una suddivisione dei compiti e comunque un impegno paritario, non possono esserci differenze.

Il nostro rapporto, che prima era di semplice colleganza, è diventato di vera amicizia, tanto che ci confrontiamo anche su altri casi e condividiamo momenti extraprocessuali.

Fino a che punto, a tuo giudizio, può spingersi la dialettica con le altre parti processuali di un difensore, in questo caso in modo particolare ed in genere?

La dialettica fino a che rimane nell'ambito processuale e resta di natura squisitamente tecnica, secondo me non deve avere limiti nel diritto di difesa. I toni non dovrebbero mai superare i limiti, tuttavia in questo tipo di processi, come penso in diversi processi in Corte d'Assise, l'asticella ovviamente è più alta perché le tensioni sono più alte, la posta in gioco è più alta. Resta il fatto che lo scontro dialettico non deve mai scadere nel personale ed anche in questo caso credo che non ci sia mai stato nulla di trascendentale in questo senso, fino adesso, almeno.

Che consiglio ti senti di dare ad un giovane che si accinge oggi ad iniziare la professione forense?

Fare l'avvocato penalista non è soltanto una professione, ma una scelta di vita, quasi una missione; occorre preparazione, costante aggiornamento, pratica sul campo, imitazione, passione, umiltà, onestà, sacrificio e tanto coraggio. Non si può improv-

visare, ma è indispensabile specializzarsi.

Domanda finale, concluso l'incarico, cosa pensi ti rimarrà di questa esperienza?

Un'esperienza come questa arricchisce sotto tutti i profili; sotto il profilo professionale perché si ha a che fare con le maggiori eccellenze in tutti i campi; abbiamo a che fare con i migliori consulenti in ogni materia (genetica, chimica, biologia, fotografia, informatica, ecc.) non solo a livello italiano, ma anche a livello europeo e mondiale. L'altro giorno scherzando con il P.M. dicevamo che ci daranno una laurea honoris causa in tutte le materie trattate, perché per affrontare i temi tecnici in un processo come questo, così difficile e così esposto, occorre prepararsi, perché i contraddittori sono tutti altamente qualificati. Ad esempio non posso fare un controesame ad un genetista se non conosco un minimo di materia, altrimenti mi demolisce. Il metodo di lavoro che sto sperimentando mi sarà sicuramente utile in futuro e credo che mi rimarrà una grande esperienza anche dal punto della gestione delle prove, nella valutazione degli indizi, nel contraddittorio vero e proprio perché questo è il processo più indiziario del mondo, nel quale, ad esempio, non si conosce neppure il luogo e l'ora della morte di una ragazzina, uccisa senza alcun motivo, da una persona che non aveva mai visto nè sentito.

Da un punto di vista personale posso dire che questo processo è come una seconda laurea: in un processo come questo, di enorme vastità (60.000 pagine di atti, oltre a video ed intercettazioni) si è costretti costantemente a studiare, a rivedere ed ad approfondire questioni che magari si erano quasi lasciate da parte o che altri processi non offrono.

Dal punto di vista più personale, per Paolo Camporini (diverso dall'avv. Camporini), credo che vi sia un vero arricchimento perché si conoscono mondi diversi, persone diverse, discipline diverse, investigatori diversi, esperti diversi e ci si trova a vivere ed a gestire situazioni di grande stress, ma di altrettanta soddisfazione; il tutto a scapito degli affetti e dello svago, sacrificati da impegni professionali che assorbono le giornate ed anche diverse notti.

RENATO COGLIATI

Arrestare il giudice?

Articolo apparso su "L'eco di Bergamo" del 5 novembre 2015 : titolo **<<Giudice condanna madre , figlio lo dichiara in arresto >>** . Ecco i passaggi significativi dell'articolo. *<< Dopo la sentenza - si è alzato – il figlio della donna condannata - e, freddo , quasi dispiaciuto, ha esclamato "Signor giudice, purtroppo devo procedere al suo arresto "....La scena, al limite del surreale, si è consumata ...poco dopo le 13, al terzo piano del tribunale di Bergamo nell'ufficio del giudice civile Elisabetta Stuccillo....l'uomotelefonava alla polizia affinché accorresse a eseguire l'arresto ...anche del legale di controparte e del suo assistito>>* in quanto si sarebbero resi responsabili, in concorso fra di loro, dei reati di *<<...truffa, abuso d'ufficio e associazione per delinquere ...>>*. L'arresto, ovviamente, non è stato eseguito. Anche se il riotto figlio della condannata, non totalmente a digiuno di qualche abborracciata nozione processualpenalistica, insisteva nel suo proposito, rivendicando la legittima facoltà di arresto da parte dei privati, contemplata dall'art.383 del codice penale. La picaresca pièce bergamasca, conclusasi con l'intervento di un maresciallo dei CC che è pazientemente riuscito a convincere il focoso giustiziere "fai da te", a desistere dal vagheggiato arresto, suscita ilarità, ma stimola anche quel desiderio represso che, spesso, agita l'auspicio, i sogni vendicatori , le fantasticherie di avvocati bistrattati o di condannati umiliati da un giudice spocchioso: giudicare, se non proprio arrestare, il giudice ! Mortificarlo ! Condannarlo ! Mettersi al di sopra di lui, assaporare la perfida gioia di porsi sul suo scranno, sperimentare il brivido di sovrastarlo, di vederlo tremebondo nel ruolo di

accusato, di incombere sulla sua persona e schiacciarlo sotto il peso di una condanna. Quanti avvocati, quanti condannati hanno accarezzato, per un attimo , questa possibilità, dinanzi a verdetti ritenuti "folli" o a giudici arroganti ; quanti si sono inebriati in questa visione, subito risvegliati dalla frustrante consapevolezza della sua concreta irrealizzabilità . Il gustoso episodio bergamasco richiama alla mente uno storico, drammatico antecedente, accaduto nella Francia della Rivoluzione: quello di Luis Antoine Léon de Richebourg de Saint-Just , sostenitore della Rivoluzione francese, sociale di Robespierre, giacobino, uno degli artefici di quel sanguinoso periodo passato alla Storia col sinistro appellativo di "Terrore". Saint Just, ghigliottinato ad appena 26 anni, la sera del 28 luglio 1794 era, tra l'altro, un "quasi avvocato", avendo anche svolto pratica legale. Possedeva una eccezionale verve oratoria, infuocata e visionaria, che sfruttò in vari momenti dell'agitato clima politico di quel tragico e turbolento periodo; egli si distinse, in particolar modo, per la folgorante veemenza e la penetrante originalità del suo intervento pronunciato contro il re Luigi XVI°, dinanzi alla Convenzione che aveva posto in stato d'accusa lo sfortunato monarca: a Saint-Just viene attribuito l'anatema, variamente tramandato, secondo cui *<< ...noi non vogliamo giudicare il re, vogliamo giustiziarlo >>*. Ebbene, Saint-Just, sostenitore di quella Rivoluzione che, nel suo inesorabile, pendolare percorso, ha poi ...divorato i propri stessi figli, dinanzi alla Convenzione che lo aveva destinato alla ghigliottina, scagliava il suo inappellabile "giudizio" contro quegli stessi giudici che lo avevano appena condannato a morte, gridando la stupefacente

invettiva *<< Voi mi avete condannato a morire, io vi condanno a vivere >>*. Egli, Saint-Just, il condannato, giudicava (e condannava !) i suoi stessi giudici ! La sentenza di morte, pronunciata nei suoi confronti, fu eseguita la sera del giorno dopo, 28 luglio 1794. Quella *<<...a vivere ...>>* da lui pronunciata contro i suoi stessi giudici, fu... eseguita subito !

Sempre sull'onda della provocazione stimolata dal fatto bergamasco, ricordo un altro caso in cui il giudicante ha giudicato il giudicante: e lo ha condannato !

Anni fa fece scalpore la notizia di un caso singolare che vedeva coinvolto un noto psichiatra, processato perchè accusato di aver abusato sessualmente di una sua paziente. Lo psichiatra, che si protestava innocente, partecipava alle varie udienze del processo, prendendo continuamente appunti. Verso la fine del giudizio, prima dell'udienza di discussione, chiese di poter depositare un proprio scritto, del cui contenuto lo stesso difensore si dichiarò all'oscuro. Ammesso al deposito, grande fu lo stupore di tutti i presenti in aula (giudici, pm, avvocati ecc ecc), allorchè si apprese che lo scritto dell'imputato, altro non era che copia di un esposto da lui stesso inviato al CSM e ad altri destinatari istituzionali, con allegata una vera e propria relazione peritale di natura psichiatrica, nella quale egli sosteneva la assoluta idoneità psichica del presidente del collegio giudicante, a svolgere il proprio compito. Si apprese, così, che lo psichiatra, allorchè prendeva continuamente appunti, stava, di fatto, "periziando" il magistrato; in sostanza acquisiva elementi sulle caratteristiche comportamentali di costui, manifestate durante lo svolgimento delle udienze (mo-



dalità degli interventi, caratteristiche di approccio con i testimoni, formulazione delle domande, atteggiamenti esteriori, tic ecc), al fine di analizzarli e di esprimere il proprio "giudizio" peritale! Giudizio che, inutile dire, sfociava nella affermazione della presenza, in capo al malcapitato presidente, di forti disturbi della personalità, tali da configurare un preoccupante quadro psicotico di livello elevato, assolutamente incompatibile con la possibilità di esercitare la funzione giudicante. Il giudicando aveva "giudicato" il giudicante e lo aveva... condannato! Ignoro cosa sia accaduto in seguito, ma non può disconoscersi l'originalità e la "pertinenza" della iniziativa di questo imputato.

Certo che "giudicare il giudice", "condannarlo", addirittura "arrestarlo" in aula,

suona come ipotesi succulenta e stuzzicante in una dimensione puramente goliardica. C'è, forse, in questi vagheggiamenti, traccia di un recondito complesso, edipicamente latente, di una fantasticheria passeggera e sbarazzina, quasi donchisottesca, che aleggia dentro le aule di tribunale; forse si tratta di uno sfogo terapeutico per avvocati e imputati, in momenti nei quali la sensazione di subire una ingiustizia impunita o di essere vittime di un inaccettabile arbitrio, implora un momentaneo sollievo. Il tema del "giudicare il giudice", si presta ad un divertissement polifonico e dovrebbe essere affrontato sotto vari profili: storico, di costume, psicologico, ecc. Si potrebbe aprire un piacevole dibattito al quale andrebbe, tuttavia, premesso un non trascurabile "avvertimento" che nasce da una

"storia" vera. Eccola.

Anni fa, un gruppo di avvocati di Como e di Lecco, esaminò l'opportunità di avviare una iniziativa un po' "particolare" e carica di significato: redigere, annualmente, una "pagella" che esprimesse un giudizio sulle capacità dei magistrati di quei fori. Un giudice arguto e simpatico, lo venne a sapere e, incontrato casualmente un gruppetto di quei legali, lanciò, amabilmente, un lapidario avvertimento << *Attenti a redigere pagelle, giudicando noi giudici, perchè, poi, noi potremmo redigere nostre pagelle, giudicando voi avvocati!* >>: l'iniziativa fu subito abbandonata e non se ne è fatto più nulla!

RENATO PAPA

La diligentia quam in suis

1. Il sistema di responsabilità fondato sulla colpa presenta, come è noto, anche un profilo oggettivo, nel senso che, per valutare la colpa del debitore è necessario operare un confronto fra il comportamento concretamente tenuto dal debitore nell'occasione in cui si è prodotto l'illecito, contrattuale o extracontrattuale, e un modello di comportamento, scelto dall'ordinamento quale criterio di paragone: è in tale prospettiva che, a partire dall'esperienza giuridica romana di epoca classica, la tradizione giuridica occidentale conosce principalmente il modello astratto del *diligens et bonus paterfamilias*. Nel valutare la colpa, il giudice dovrà svolgere una semplice operazione intellettuale: verificare la coerenza del comportamento concretamente tenuto dal soggetto con quello attribuibile ad un modello.

Il fulcro dell'individuazione della colpa, dunque, risiede nella scelta del modello, che i giuristi romani hanno costruito con riferimento ad un tipo astratto e medio, ricavato dalla complessiva esperienza sociale che li circondava.

La tradizione giuridica occidentale riconosce ancora questo modello astratto del *diligens et bonus paterfamilias*:

basti pensare, oltre al *bonne père de famille* del Codice Napoleonico e al *diligente padre de familia del Código civil* spagnolo, al *buon padre di famiglia* del codice civile italiano e ispira, seppure indirettamente, anche simili modelli astratti nella pratica normativa, come quello presente nel BGB tedesco.

2. Accanto al modello astratto della *diligentia patris familias*, è parimenti noto, nella tradizione civilistica, un differente criterio di riferimento, in virtù del quale, per valutare il comportamento del debitore, vengono assunte come criterio di paragone la cura e la diligenza che il debitore stesso è solito avere nello svolgimento dei propri affari, la *diligentia quam in suis o culpa in concreto*: la diligenza, cioè, che si è soliti adoperare nelle proprie cose, ricavata direttamente dall'esperienza giuridica romana ed utilizzata nella tradizione civilistica a partire dalla Scuola dei Culti.

La differenza rispetto al modello del *diligens pater familias* è evidente: non più un criterio costruito sul senso comune, alla ricerca di livello medio universalmente riconosciuto, bensì una valutazione basata esclusivamente sul comportamento concreto e tipico che

quel singolo debitore adotta nello svolgimento dei propri affari.

Va detto subito che l'ambito di operatività della *diligentia quam in suis* è esclusivamente quello contrattuale, facendo rientrare in questa categoria ogni altra obbligazione nascente da atti leciti non contrattuali.

Del resto, nell'esperienza romana, non vi è traccia di un'applicazione di questo tipo di diligenza nel campo extracontrattuale: ciò che non deve sorprendere, considerando le conseguenze aberranti che potrebbero derivare da una siffatta ipotesi, nel caso in cui un individuo, che ha provocato danni a terzi, debba andare indenne da responsabilità qualora dimostrasse che egli è solito comportarsi con simile negligenza anche rispetto alle proprie cose.

3. Il criterio della *diligentia quam in suis* fu conservato nella tradizione del diritto comune dove, con il consueto rispetto delle fonti giustinianee, fu riproposta puntualmente nei casi già contemplati dal diritto romano. Così pure vi è traccia di tale modello interpretativo nel codice civile del 1865, dove –però– la *diligentia quam in suis* costituiva il metro di valutazione unicamente nel contratto di

deposito: l'art. 1843, infatti, stabiliva che il depositario dovesse "usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che usa nel custodire le cose proprie".

4. Fu l'interpretazione ad opera di una parte della dottrina e della giurisprudenza a considerare la *diligentia quam in suis* quale criterio autonomo rispetto alla diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguente eventualità di un aggravamento della responsabilità del depositario rispetto a quella ordinaria, a giustificare l'eliminazione dal nostro attuale codice civile. Infatti, sebbene nel progetto ministeriale del 1936, la *diligentia quam in*

suis era ancora stabilita nel caso di deposito gratuito all'art. 647, il Guardasigilli ne spiegava, in questi termini, la sua eliminazione: "...ho abbandonato il criterio della diligenza in concreto ed ho affermato, invece, che la colpa del depositario deve valutarsi meno rigorosamente... Ho considerato che la cd. diligenza in concreto alle volte dà luogo ad aggravamenti di responsabilità che non si possono ammettere quando il deposito è gratuito". E, con ancora maggiore incisività, il teso della c.d. Relazione al Re al codice vigente, per giustificare l'abbandono del criterio della diligenza in concreto, si legge che essa "...non dava alla responsabilità del debitore

una base certa, come la dà la diligenza in astratto, e poteva anche spingere senza ragione verso una diligenza più rigorosa".

Fu, dunque, il timore di mettere in pericolo la necessaria attenuazione della responsabilità a favore del depositario a titolo gratuito ad indurre il legislatore del 1942 a non includere, nel moderno codice civile, il criterio della *diligentia quam in suis*, accanto a quella, pure di tradizione romanistica, del *bonus pater familias*, che costituisce, invece, il principale modello interpretativo della moderna responsabilità per colpa.

FEDERICO PERGAMI

OPINIONI

Confesso : "mi sono difeso" ...

In occasione del famoso episodio dei mesi scorsi a Vaprio d'Adda, si è scatenato un dibattito a più voci, specialmente sui social, in tema di diritto all'uso delle armi da fuoco, allo scopo di tutela personale e familiare.

Confesso: "mi sono difeso" dall'impegnarsi di pareri, opinioni, impropri et similia e l'ho fatto astenendomi, ad un certo punto, dall'intervenire ulteriormente nella conversazione telematica, per non avvertire più l'estremo fastidio che mi aveva invaso.

Simile sensazione mi perveniva dal blaterare di taluni che discettevano di Diritto, come se fossero esperti giureconsulti, ma, in realtà, senza aver non dico letto un qualche articolo del Codice Penale, ma anche solamente aver visto la copertina di quel tomo.

Oltretutto tali persone, di fronte a obiezioni tecniche al loro disquisire, rispondevano piccate e con un'aria di superiorità, assai fuori luogo.

A quel punto, il silenzio da parte mia - che non mi arrogo peraltro alcuna capacità di insegnamento in materia - si è palesato, almeno opportuno.

Al di là comunque della stortura costituita dal far sì che tematiche giuridiche possano costituire oggetto di discussioni da

bar (*absit iniuria verbis*), rimane, in effetti, il problema della configurazione della legittima difesa, in questo particolare contesto nazionale, caratterizzato dall'intensificarsi della criminalità predatoria, all'interno delle abitazioni.

A mio avviso, una scelta che consentisse l'armarsi generalizzato da parte dei privati sarebbe improvvida e sciagurata, al pari del prevedere un eventuale indiscriminato diritto "a sparare" verso chiunque entri in una privata dimora, sia pur con intenti illeciti.

Per altro verso, nonostante lo sdegno che l'iniziativa suscita nella pubblica opinione, appare irrinunciabile l'apertura di un'indagine, ogni volta che un malfattore venga ucciso, in occasione dell'illecito da lui perpetrato o tentato.

L'importante sarebbe che l'azione della magistratura fosse quanto più possibile rapida, per evitare che il cittadino il quale effettivamente si sia difeso, nei limiti di legge, debba tuttavia sottostare ad una lunga "via crucis" giudiziaria.

Certo, ciò non è semplice, anche per i meccanismi del nostro Codice e per le croniche carenze del Sistema, su cui non voglio indulgere, con arcinote geremiadi.

Si potrebbe però forse porre una premessa nel senso auspicato (iter rapido), at-

traverso un chiarimento legislativo, sia pur senza voler scendere nell'illusione legalista, criticata dai filosofi del Diritto.

Mi parrebbe cioè necessario disciplinare, *apertis verbis*, il caso della legittima difesa "putativa", indicando, almeno per linee generali, ma sufficientemente indirizzanti, quando essa possa o meno configurarsi.

Non mi azzardo a proporre un testo, ma ritengo che la relativa modifica potrebbe essere inserita nel secondo comma dell'articolo 52 del Codice Penale, alla lettera b), dopo la parola "aggressione."

Sempre per "dire la mia", aggiungo che andrebbe sempre esclusa la putativa, allorché l'intruso/a sia un bambino/a: i classici, lo dico con sommo rispetto, "zingarelli".

E' ovvio che anche loro debbano essere educati alla legalità e se del caso, puniti secondo legge, ma, credo senza riserve, si tratterebbe di abominio l'accettare un anche solo potenziale nocumento alla loro persona, sulla base di una mera presunzione.

Sarebbe infatti un vulnus, incompatibile con la nostra civiltà.

ENRICO RIGAMONTI



Il dubbio

La notizia è sconvolgente. Sul sito del Consiglio Nazionale Forense il 18 dicembre 2015 si leggeva questo titolo: "NASCE 'IL DUBBIO' – L'INFORMAZIONE GARANTISTA - QUOTIDIANO DELL'AVVOCATURA". E alla fine dell'annuncio: *"IL DUBBIO sarà un giornale di informazione (quotidiano, ndr), completo, che si occuperà di politica e di giustizia, di esteri, di cronaca, di cultura e di spettacoli. Lo farà in modo semplice, indipendente, e cercando sempre di rispettare l'oggettività e di ricercare la verità. Sarà aperto al contributo di tutte le culture democratiche. Sarà un giornale garantista e sarà il giornale dei garantisti. E dei diritti delle persone e dei cittadini. Il sito sarà on line in febbraio. Il giornale cartaceo andrà in edicola ai primi di marzo"*.

Naturalmente un giornale quotidiano che si occupa di 'politica' (non solo quella forense, visto il riferimento agli 'esteri') dovrà avere una linea, per l'appunto, 'politica'. E quale sarà questa linea, che dovrebbe rappresentare il punto di vista politico di 235 mila avvocati, di cui il CNF pretende di essere, quanto meno, il portavoce? Quella del presidente Andrea Mascherin? Quella dei 33 componenti, eletti (si presume) per le loro competenze giuridiche e deontologiche e non certo per le loro idee politiche? Oppure del suo direttore Piero Sansonetti, giornalista che ha condiretto, diretto e fondato vari giornali di sinistra come *"L'Unità"*, *"Liberazione"*, *"Gli Altri"* e, da ultimo, *"Il Garantista"*, quotidiano morto e sepolto dopo circa un anno di vita stentata, la cui qualificante testata è richiamata in quella de *"Il Dubbio"*, e che è stato accusato persino di *"funzionalità berlusconiana"*? O la linea politica potrebbe essere quella della redazione de *"Il Garantista"*, che pare costituisca il nucleo, l'asse portante, della redazione de *"Il Dubbio"*?

Quale che sia la linea politica del quotidiano, è evidente che scatenerrebbe conflitti inconciliabili nell'ambito dell'avvocatura italiana, già da sempre divisa su quasi tutto (all'ultimo Congresso Nazionale nessuna

delle sei mozioni presentate per la modifica delle norme che regolano l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, "organismo chiamato a dare attuazione ai suoi (del Congresso) deliberati", ha superato i 460 voti necessari per la sua approvazione).

Nella ricerca che ho fatto su internet ho potuto constatare che in ogni caso la testata *"Il Dubbio"* è già stata adottata nella edizione on line de *Il Giornale*, che forse avrà qualche cosa da dire sullo 'scippo'.

La domanda fondamentale che gli avvocati italiani si pongono è però un'altra: come è possibile che un organo giurisdizionale (il CNF è un giudice speciale le cui sentenze sono pronunciate "In nome del popolo italiano" e possono essere impugnate avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione), che un'istituzione alla quale tutti gli avvocati sono obbligati ad iscriversi tramite gli Ordini territoriali per poter esercitare la professione, possa rappresentarli politicamente?

La risposta è ovvia: non può. Aggiungo: non deve. Non può perché il mio giudice mi sanziona o mi assolve, ma non mi impone le sue scelte di politica forense (non parliamo di scelte di politica generale). Non può perché un organo con funzioni amministrative non ha facoltà di impormi le sue scelte 'politiche', che peraltro non può avere. Ma anche non deve, per non annullare la sua indipendenza e obiettività di giudice e minare alle radici la sua credibilità e il suo prestigio di organo amministrativo.

Se l'attuale CNF non lo capisce vuol dire che la libera avvocatura non ha più futuro né speranze. Vuol dire che gli avvocati italiani hanno rinunciato a cercare di far funzionare il sistema giustizia, già ridotto ad un simulacro da inefficienze gestionali e da interventi normativi demenziali.

Vado oltre. Cosa costerà questo quotidiano distribuito nelle edicole in un momento in cui la crisi attanaglia tanti giornali di antica e consolidata tradizione? Quale sarà la sua tiratura? Le cifre che circolano sono terrificanti (un milione e mezzo di euro

all'anno per redazione, stampa e distribuzione) e tutti coloro che si interessano alla carta stampata sanno quanto costi un quotidiano da distribuirsi su tutto il territorio nazionale e pertanto con una tiratura che potrebbe superare le centomila copie. Se infatti si facesse riferimento alla platea dei 235 mila avvocati italiani e alle trentamila edicole ancora in funzione (per la crisi della carta stampata ne sono state chiuse circa diecimila), e si prevedesse un ipotetico grande interesse nei confronti del nuovo quotidiano, con il suo acquisto da parte del 10% degli avvocati ed una distribuzione di tre copie per edicola, si dovrebbero stampare più di 115 mila copie.

Certamente il CNF è pieno di soldi e non sa come spenderli. Dall'ultimo bilancio consuntivo (2014) risulta che i ricavi per i contributi degli avvocati italiani ammontano ad € 9.871.373 (€ 25,83 per gli avvocati ordinari ed € 51,66 per i cassazionisti) con un avanzo di gestione di € 2.148.288 e che il patrimonio netto accumulato è di € 18.453.136.

A dire il vero il CNF non solo non sa spendere i suoi soldi, ma non sa neppure incassarli, perché risulta che i crediti verso gli Ordini Forensi, che devono trasmettergli la quota parte versata ogni anno obbligatoriamente da tutti gli avvocati, hanno raggiunto la bella cifra di € 11.352.573, di cui € 4.396.171 per crediti oltre i dodici mesi ed € 6.929.386 entro i 12 mesi.

Qualche burlone pensa che anziché accumulare patrimoni inutilizzati o spenderli in iniziative editoriali destinate a sicuro fallimento si potrebbero gestire per facilitare la vita a tutti gli iscritti: a) fornendo a tutti gli Ordini un programma gestionale uniforme; b) fornendo a tutti gli iscritti una banca dati gratuita; c) diminuendo significativamente la quota annuale di iscrizione riscossa (e non!) tramite gli Ordini.

Appunto: un burlone.

CARLO DOLCI

UNA SENTENZA ORIGINALE

Preferisco il carcere a mia moglie.***Dagli arresti domiciliari si può evadere se la moglie è insopportabile.***

Questa la sintesi, se vogliamo ironica, della sentenza che riportiamo, sentenza di sicuro interesse giuridico siccome afferma il principio di necessità "offensività" della condotta materiale quale elemento indeffabile della rilevanza penale.

Corte Cassazione Sez. VI Penale

Sentenza 6 ottobre – 4 novembre 2015
n. 44595 Pres. Agiò - Rel. Villoni

Sul ricorso proposto da:

R.F. n. Messina il 10.08.1977

avverso la sentenza n. 236/15 della Corte d'Appello di Messina del 25/02/2015 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato; udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni; udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato quella emessa in data 26/03/2008 dal locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato R.F. alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

La Corte territoriale ha rilevato che all'atto del controllo, l'imputato si trovava fuori dalla propria abitazione e il motivo che lo aveva a ciò indotto (un litigio con la moglie seguito da comunicazione all'utenza 113 dell'imminente allontanamento per tale ragione dal domicilio coatto) non incide sull'elemento

soggettivo del reato, che richiede unicamente ai fini della determinazione della pena, come in concreto avvenuto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che deduce l'insussistenza del reato, non avendo in realtà mai voluto sottrarsi al controllo dell'Autorità, essendosi la condotta concretizzata nell'aver, dopo un litigio con la moglie, telefonato ai Carabinieri informandoli della maturata decisione di volere andare in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

E' corretto il rilievo difensivo secondo cui la ratio che sorregge la norma di cui all'art. 385 cod. pen. Consiste nell'obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura detentiva domiciliare di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. Pen. E nel contempo nel consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell'autorità di polizia giudiziaria addetta.

Delimitata a *contrario* la condotta illecita tipica, consistente nell'allontanamento senza autorizzazione dal domicilio coatto e nella sottrazione ai controlli dell'autorità di P.G., pare evidente come nella fattispecie il reato non possa affatto configurarsi.

La Corte territoriale ha ritenuto che l'intervenuto litigio con la moglie all'interno del domicilio condiviso (e coatto per il ricorrente) e la comunicazione dell'imminente allontanamento alla

utenza 113 dovessero essere apprezzate unicamente riguardo al movente della condotta tipica, consistente nell'indebito allontanamento dell'abitazione, come tale incidente esclusivamente sul trattamento sanzionatorio in concreto applicato dal giudice.

Se tuttavia la condotta in addebito viene apprezzata nel suo insieme, considerando cioè che l'imputato venne trovato fuori dall'abitazione in attesa dell'arrivo dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere, si deve necessariamente concludere per l'assenza di offensiva concreta (art. 49, comma 2 cod. pen.), atteso che in nessun momento egli si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto. La stretta connessione tra comunicazione dell'imminente violazione del divieto di allontanamento, permanenza nei pressi del domicilio al precipuo scopo di far rilevare l'allontanamento stesso e manifestazione dell'intento di volersi assoggettare ad un regime cautelare addirittura più rigoroso, determina l'irrelevanza dell'infrazione, non risultando, in fatti, violata la *ratio* giustificativa del precetto.

2. All'accoglimento del ricorso per le ragioni anzidette segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P. O. .M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Roma, 06/10/2015



Particolare tenuità del fatto

Il 2 aprile 2015 è entrato in vigore il D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 che introduce nel nostro ordinamento penale un nuovo istituto giuridico: la non punibilità per particolare tenuità dell'offesa.

Tale nuova causa di non punibilità del reato¹ opera quando la fattispecie incriminatrice, perfezionatasi nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, presenti profili di particolare tenuità. A tal fine, l'Autorità Giudiziaria dovrà verificare, oltre al rispetto dei limiti edittali², la presenza dei due presupposti dell'istituto: la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

La disposizione normativa in esame individua i parametri che il Giudice dovrà utilizzare per valutare la "particolare tenuità"³ dell'offesa:

- la modalità della condotta;
- l'esiguità del danno o del pericolo al bene.

La valutazione della modalità della condotta viene a sua volta delimitata richiamando, da un lato, i criteri previsti dal primo comma dell'art. 133 del Codice Penale, dall'altro, specificando alcuni casi in presenza dei quali la particolare tenuità dell'offesa è esclusa in radice.

A mente del secondo comma dell'art.

131bis c.p., infatti, non può ravvisarsi la causa di non punibilità quando l'autore: *"ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o lesioni gravissime di una persona"*.

Sulla scorta del richiamo operato dall'art. 131 bis, comma 1, all'art. 133 c.p., ai fini della valutazione sulla modalità della condotta, occorre tener conto di tutti gli elementi con cui l'autore ha realizzato il comportamento criminoso: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e modalità dell'azione, nonché dell'atteggiamento soggettivo dell'autore del reato rispetto all'offesa determinata al bene giuridico tutelato⁴.

L'art. 131 bis c.p. indica i criteri per ritenere abituale il comportamento dell'offensore ed escludere, quindi, l'applicazione dell'istituto.

Ai sensi del terzo comma della disposizione in esame, il comportamento è abituale quando: a) l'autore sia stato dichiarato

delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero b) abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascuno fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui c) si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Il riferimento testuale al comportamento e alle condotte plurime, abituali e reiterate induce a ritenere che la non abitualità del comportamento possa desumersi anche da condotte per le quali non è intervenuto un precedente accertamento giudiziale definitivo⁵.

Al fine di verificare la sussistenza del requisito dell'abitudine del comportamento, potranno valutarsi comportamenti risultanti da precedenti giudiziari, quali condanne non definitive, declaratorie di estinzione del reato, di improcedibilità, di non punibilità.

Alla luce del dettato normativo, il comportamento potrebbe essere considerato abituale in presenza di un reato permanente ovvero di reati uniti dal vincolo della continuazione.

Nel primo caso, infatti, a causa della permanenza del reato, l'offesa potrebbe non essere considerata *esigua*; nel secondo caso, invece, la presenza di reati in con-

1. Sulla natura giuridica dell'istituto si è espressa, qualche giorno dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, la Corte di Cassazione (Sez. III, 15 aprile 2015, n. 15449) che lo ha ricondotto tra le cause di non punibilità, così riconoscendone l'applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'art. 2 c.p.

2. La disciplina si applica a tutti quei reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria o la pena detentiva non superiore a cinque anni, sia nelle ipotesi che le due tipologie di pena siano congiunte sia che siano previste in modo distinto.

3. L'art. 131-bis, comma 1, c.p. richiede un'offesa *particolarmente tenue*.

Il dato testuale evidenzia la volontà di ridurre l'ambito di applicazione della causa di non punibilità ai soli casi in cui l'offesa sia significativamente poco rilevante (cfr., *Linee Guida emanate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano*, p. 10).

Si aggiunga che i limiti edittali e i criteri individuati dal legislatore per l'applicazione dell'istituto in esame in uno con la garanzia del contraddittorio tra indagato e persona offesa si pongono (insieme ad altri elementi di seguito oggetto di analisi) a sostegno della tesi secondo cui la particolare tenuità del fatto non possa essere considerata una forma di depenalizzazione.

4. Cfr., Tribunale di Bari, sentenza, 20 aprile 2015, n. 1523. Secondo il Tribunale del capoluogo pugliese, infatti, non è solo il contributo oggettivo che rileva, ma anche quello soggettivo. Il giudice di conseguenza è tenuto a valutare l'intensità del dolo e il grado della colpa, tenendo conto, rispettivamente, dell'adesione volontaristica dell'agente al fatto di reato e della prevedibilità dell'evento criminoso, nonché del grado di esigibilità del modello comportamentale dovuto dall'agente.

Cfr., altresì, Trib. Milano, sentenza, 9 aprile 2015, n.

3937 secondo cui: *"la scelta del legislatore di riferirsi alle modalità della condotta e non semplicemente alla condotta richiamerebbe valutazioni ulteriori - anche di carattere soggettivo - rispetto a quelle attinenti alla condotta materiale. Tale soluzione è supportata da quanto affermato nella Relazione, nella quale si legge che "la formula adottata è ben lungi dall'escludere qualunque rilevanza dell'elemento soggettivo del reato" e "l'indice-criterio delle 'modalità della condotta' si presta benissimo e del tutto naturalmente a permettere una valutazione sia del grado della colpa, sul presupposto che la violazione delle regole cautelari concorre ad integrare il modo di manifestarsi della (tipicità della) condotta; sia dell'intensità del dolo, sul presupposto che assai spesso quest'ultima si riverbera e si traduce nell'adozione da parte dell'autore di determinate modalità esecutive della condotta"*.

5. Cfr., *Linee Guida* [...], cit., p. 17

tinuazione si porrebbe in contrasto con il terzo comma dell'art. 131 bis c.p., che qualifica come abituale il comportamento posto in essere da chi abbia commesso reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate⁶.

Al contrario, precedenti penali e giudiziari per reati di indole diversa rispetto a quello per cui si procede potrebbero essere ritenuti non indicativi di un'abitudine.

Aspetti procedurali

Alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto può procedersi sia nel corso delle indagini preliminari sia dopo l'esercizio dell'azione penale. Nel primo caso provvede con ordinanza o decreto di archiviazione il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero⁷; nel secondo caso, provvede il Giudice con sentenza prima del dibattimento ovvero all'esito del giudizio.

In sede predibattimentale la pronuncia di non punibilità può essere formulata applicando il nuovo comma 1 bis dell'art. 469 c.p.p., introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 28/2015, secondo cui: *"il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere quando*

l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p., previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa se compare".

Il comma 1 bis dell'art. 469 c.p.p. non precisa se la sentenza predibattimentale possa essere pronunciata anche in assenza del consenso delle parti ed in particolare del Pubblico Ministero, limitandosi a prescrivere la necessaria audizione in camera di consiglio *"anche della persona offesa, se compare"*.

A tal proposito si è ritenuto che la scarna disciplina prevista dal comma 1 bis dell'art. 469 c.p.p. necessiti di essere integrata con quella dettata dal comma 1 del medesimo articolo, che subordina la sentenza alla mancata opposizione dell'imputato e del P.M.⁸. Secondo la dottrina, infatti, una diversa interpretazione della norma sarebbe irragionevole, poiché verrebbe sottratto all'imputato il diritto al contraddittorio, senza che questi vi abbia prestato il consenso, tanto più che la sentenza che dichiara la non punibilità per tenuità del fatto è destinata ad essere inserita nel certificato del casellario giudiziale e sarà soltanto ricorribile per cassazione⁹.

Con riferimento invece alle facoltà della

persona offesa che sceglie di comparire all'udienza camerale, si è ritenuto che la sua audizione sia funzionale ad integrare il patrimonio di conoscenza di cui dispone il Giudice, ma non legittimi, in assenza di un'espressa disposizione normativa al riguardo, l'esercizio di un potere di veto¹⁰.

Con riferimento all'applicazione dell'istituto nella fase degli atti preliminari al dibattimento, la giurisprudenza si è posta poi il quesito di stabilire se sia necessario acquisire il fascicolo del Pubblico Ministero.

Non va trascurato infatti che, al momento della pronuncia della sentenza di proscioglimento dibattimentale ex art. 469c.p.p., il Giudice ha una conoscenza limitata al solo fascicolo predibattimentale e, difficilmente, potrebbe procedere alla valutazione sulla tenuità dell'offesa e sulla non abitudine del comportamento.

Il Tribunale di Bari¹¹ ha risposto positivamente al summenzionato quesito. Ad avviso del Tribunale del capoluogo pugliese, infatti, da un lato, la norma fornisce all'interprete dei criteri negativi ed oggettivi per escludere la tenuità del fatto, dall'altro, invece, per quanto attiene ai criteri positivi e soggettivi, essa rimanda, ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p. che non emergono cer-

6. Sulla compatibilità tra reato continuato e la nuova causa di non punibilità, il Tribunale di Milano, con sentenza 16 aprile 2015 n. 4195, riconducendo la commissione di più reati avvinti dal vincolo della continuazione all'ipotesi indicata con la lettera c) - condotte plurime, abituali e reiterate - e valorizzando la scelta del legislatore di non ripetere, con riferimento ad essa, l'inciso "anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità" (presente nella lettera b), ha ritenuto che la norma lasciasse spazio ad una sua applicazione ad ipotesi di reato continuato, consentendo al giudice di valutare la particolare tenuità di ciascuno dei reati unificati ex art. 81 cpv. c.p.

La Suprema Corte ha, al contrario, ritenuto che la commissione di più reati nell'ambito del medesimo disegno criminoso sia ostativa ad una pronuncia ex art. 131-bis c.p., per mancanza del presupposto della non abitudine del comportamento (Cfr. Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897).

La sezione V del Supremo Collegio, con sentenza n. 45190 dell'11 novembre 2015 ha ribadito l'insussistenza della causa di non punibilità del reato per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., se i fatti di reato sono legati dal vincolo della continuazione di cui all'art. 81 cpv. c.p.

7. Richiesta che ai sensi del nuovo comma 1bis dell'art. 411 c.p.p. deve essere notificata alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa, che possono nel termine di dieci giorni prendere visione degli atti e presentare opposizione.

Nell'atto di opposizione devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla

richiesta di archiviazione.

Dalla nuova disposizione si evince l'obbligo di coinvolgimento della persona offesa la quale, opponendosi e provando il danno subito, ha la possibilità di ottenere l'esclusione dell'istituto.

8. Cfr., in tal senso, Trib. Milano, sent. 3937/2015, cit. Rispetto ai problemi di coordinamento tra il nuovo comma 1 bis e il comma 1, il Tribunale evidenzia che il legislatore, limitandosi a precisare che la sentenza vada pronunciata "previa audizione della persona offesa", senza menzione dell'imputato e del pubblico ministero, ha semplicemente voluto evitare che il potere di "veto", attribuito dal comma 1 ai soggetti necessari del processo potesse essere esteso anche alla persona offesa, il cui dissenso, invece, non ostacola la pronuncia.

Si segnala altresì la decisione del Tribunale di Asti (sent. 13 aprile 2015, n. 724) che ha accolto l'istanza della difesa per la declaratoria di non punibilità, sulla opposizione esplicita del Pubblico Ministero, ritenendo (sulla scorta degli intenti deflattivi perseguiti dal legislatore) che la norma novellata non contempli più un potere di veto di una delle parti alla pronuncia della sentenza predibattimentale ex art. 469 c.p.p.

9. Cfr., MANGIARACINA A., *la tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative* in http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1432540394MANGIARACINA_2015.pdf.

10. Ancora MANGIARACINA A., cit., in http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1432540394MANGIARACINA_2015.pdf.

Si veda, peraltro, sent. Trib. Milano sent. 3937/15, cit., in

cui il Tribunale sottolinea che il legislatore, limitandosi a precisare che la sentenza vada pronunciata "previa audizione della persona offesa", senza menzione dell'imputato e del pubblico ministero, ha semplicemente voluto evitare che il potere di "veto", attribuito dal comma 1 ai soggetti necessari del processo potesse essere esteso anche alla persona offesa. Del resto, va considerato che le conseguenze negative della sentenza predibattimentale di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto sono ben diverse per l'imputato, rispetto alla persona offesa. La sentenza pronunciata ex art. 469, comma 1bis, che non fa stato nel processo civile, viene però iscritta nel casellario, con conseguenti effetti negativi per l'imputato, al quale sarebbe preclusa l'applicazione dell'art. 131-bis nel caso commetta in futuro un reato della stessa indole.

L'imputato, peraltro, potrebbe avere interesse alla celebrazione del dibattimento e ad una pronuncia assoluta con formula a lui più favorevole.

11. Trib. di Bari, sentenza 20 aprile 2015, n. 1523.

12. Trib. Milano, sent. 3937/2015, cit.

13. Cfr., Trib. Milano, sent. 3937/2015, cit., secondo cui: *"Non è corretto ritenere che il giudice debba emettere sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 c.p.p. dato che la non punibilità per particolare tenuità del fatto non è qualificabile come una condizione di procedibilità"*.

14. La Corte di Cassazione, con sentenza 8 aprile 2015 n. 15449, ha positivamente risolto la questione dell'ammissibilità della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel giudizio di legittimità.



tamente dal solo capo d'imputazione e dal certificato del casellario giudiziario, ma necessitano di un approfondimento nel merito. Il Tribunale pertanto, riconoscendo un vuoto normativo che permetta l'acquisizione del fascicolo del P.M. ai fini del decidere ex art. 469 c.p.p., ha quindi ritenuto applicabile, in via analogica, l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, fermo restando il vaglio del Giudice.

Pur non essendo espressamente disciplinata l'applicazione della causa di non punibilità all'esito del dibattimento, le disposizioni di legge contenute nel decreto legislativo in esame portano a ritenere l'istituto applicabile.

L'art. 3, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 28/15, che ha introdotto nel c.p.p. l'art. 651 bis, stabilisce infatti che: *"la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo"*. Dalla citata norma emerge con chiarezza che quando la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto è pronunciata all'esito del dibattimento (con conseguente efficacia di giudicato nel processo civile), essa contiene un accertamento pieno circa la sussistenza del fatto, la sua illiceità e sull'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Ciò ad ulteriore conferma della natura di causa di esclusione della punibilità dell'istituto, che opera dopo che il Giudice abbia accertato la sussistenza del reato¹².

Con riferimento al tipo di sentenza con cui debba essere dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto e sulla scorta della natura sostanziale riconosciuta dalla giurisprudenza all'istituto in esame, è corretto ritenere che il giudice del dibattimento debba pronunciare una sentenza di assoluzione da emettersi quando, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., l'imputato non sia punibile per un'altra ragione¹³.

Anche se non espressamente previsto, la giurisprudenza ritiene che l'istituto della particolare tenuità del fatto sia applicabile anche nella fasi successive del giudizio di appello e di legittimità in Cassazione¹⁴.

FEDERICA PIROLA

Norme deontologiche Giurisprudenza del Consiglio nazionale forense

Norme deontologiche - Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi, con il giudice e con i terzi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico – Diritto di difesa – Limiti.

Incorre nella violazione del precetto deontologico l'avvocato che, nell'utilizzare espressioni di carattere sconveniente ed offensivo, venga meno alla regola della continenza e di una corretta dialettica processuale. La predetta regola impone di rifuggire da passaggi lessicali sicuramente eccessivi e che contravvengono al dovere di mantenere le difese, anche quelle più "forti", su un piano di obbligata e dovuta moderazione, senza indulgere a digressioni del tutto gratuite e che nulla aggiungono e possono aggiungere allo spessore ed alla tenuta tecnica delle proprie argomentazioni difensive in quel contesto.

2 ottobre 2014, n. 127 – Pres f.f. PERFETTI – Rel. BORSACCHI – P.M. DESTRO

Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Valutazione – Ricostruzione del contesto processuale – Rilevanza.

La valutazione della natura offensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale. Va pertanto accolto il ricorso dell'avvocato che, ricostruendo il contesto del contraddittorio processuale, abbia fornito una plausibile lettura e convincente spiegazione della pertinenza della propria vis difensiva rispetto al contenuto delle tesi di controparte (nella fattispecie, l'esito assolutorio è stato motivato anche sul rilievo che la stessa apertura del procedimento disciplinare e la sua pendenza potevano

già costruire una sufficiente "pena" tale da indurre il professionista, in future situazioni e congiunture, ad usare comunque una maggiore accortezza lessicale al fine di evitare l'inutile innalzamento del livello della conflittualità processuale; e ciò, soprattutto in vicende in cui, proprio la già elevata tensione tra le parti – aggravata dai loro stretti rapporti personali e parentali – impone un maggior rigore ed un più stretto autocontrollo da parte dei difensori).

Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione indebita di somma – Illecito deontologico – Fattispecie.

Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Contestuale pendenza di procedimento disciplinare e penale per gli stessi fatti – Sospensione del procedimento disciplinare – Obbligatorietà – Esclusione – Discrezionalità del C.N.F. – Sussiste.

E' disciplinarmente responsabile l'avvocato che, in dispregio dell'art. 41 C.D.F., si sia appropriato delle somme destinate dalla compagnia di Assicurazioni al cliente danneggiato, opponendo firma apocrifa all'assegno ed incassando il relativo importo, ed abbia rilasciato in favore del suo assistito alcune cambiali, ritornate insolute e protestate. La Descritta condotta è non solo violativa dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento della attività professionale che nella dimensione compromissione della immagine della classe forense (art. 5 C.D.F.) e del rapporto di fiducia col cliente, tutelato dall'art. 35 C.D.F.

I comportamenti contestati violano altresì i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 C.D.F.), di fedeltà nei confronti del proprio assistito (art. 7 C.D.F.) e di diligenza (art. 8

C.D.F.).

La disciplina della sospensione obbligatoria deve ritenersi applicabile ai casi di intervenuto esercizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio al Giudice della Udienza Preliminare; qualora non vi sia prova di tale attività, la opzione di sospendere il procedimento disciplinare non può ritenersi obbligatoria bensì riservata ad una valutazione di opportunità da parte del C.O.A.

2 ottobre 2014, n. 130 – Pres. F.f. PERFETTI – Rel. FERINA – P.M. CENICCOLA

Norme deontologiche – Art. 52 C.D.F. – Rapporti con i testimoni – Interpretazione – Condotta incriminata – Reato di subordinazione di testi ex art. 377, c.p. – Distinzione – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 51 C.D.F. – Stato del processo – Irrilevanza.

Procedimento disciplinare – Giudicato disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza penale divenuta definitiva – Efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare.

L'Art. 52 del Codice deontologico forense – che impone all'avvocato di "evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti" – abbraccia un perimetro più vasto del reato penale di subordinazione dei testi di cui all'art. 377, c.p., in quanto il bene qui tutelato non è, o non è solo, l'amministrazione della giustizia, ma l'esercizio del diritto di difesa delle altre parti del processo (diritto che sarebbe reso vano dalla predeterminazione del contenuto della deposizione) e la stessa di lealtà e correttezza imposta all'attività dell'avvocato.

La previsione di cui all'art. 51 C.D.F., del termine biennale dalla cessazione del rapporto professionale per l'assunzione dell'incarico contro l'ex cliente, non distingue lo stato del processo. Sicché la circostanza che il giudizio sia solo formalmente pendente non fa venir meno il rapporto di mandato che, continuando ad avere efficacia, è dirimente ai fini del comportamento deontologico.

Va informata la decisione disciplinare

del C.O.A. territoriale errata per non aver disposto in conseguenza del giudicato penale ex art. 654 c.p.p., pur valutando che l'autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale è un dato acquisito soltanto con l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 54 Legge n. 247/2012, la quale prevede (art.55) altresì, la riapertura del procedimento disciplinare se, per gli stessi fatti per i quali sia stata inflitta una sanzione disciplinare, l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

6 ottobre 2014, n. 133 – Pres. F.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI – P.M. VELARDI

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione onorari – Illecito Deontologico.

Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente – Decorrenza – Cessazione della condotta – Fattispecie – Indebito trattenimento di somme.

E' onere ineludibile dell'avvocato mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questi senza, ovviamente, che particolari situazioni economiche di difficoltà del professionista possano legittimare una compensazione che rimane non deontologicamente corretta, quand'anche l'avvocato vanti crediti professionali nei confronti del proprio cliente, ove sia al di fuori delle ipotesi di cui al vigente art. 44 del C.D.

In ipotesi di condotta protratta nel tempo, e quindi anche in indebito trattenimento di somme del cliente da parte dell'avvocato, la prescrizione dell'azione disciplinare inizia a decorrere dalla cessazione della condotta medesima.

9 ottobre 2014, n. 134 – Pres. f.f. SALAZAR – Rel. PICCHIONI – P.M. APICE

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Situazione di incompatibilità – Obbligo di astensione dal prestare attività professionale – Violazione – Fattispecie.

Per la configurazione dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 37 del C.D.F. non è necessario un dolo specifico essen-

do sufficiente quello generico, in virtù del quale il professionista, consapevole della sua situazione di incompatibilità, non abbia immediatamente provveduto a rimuoverla, cioè a dire, non abbia tempestivamente rappresentato la sua posizione di incompatibilità dopo che la stessa si sia già verificata. La differenza risulta fondamentale poiché nella prima ipotesi, l'illecito disciplinare si configura istantaneamente per il solo fatto di non aver adempiuto all'obbligo di non porsi in condizione di incompatibilità. Nella seconda ipotesi, la durata temporale e l'attività prestata potrebbero invece assumere un qualche significato in funzione di una maggiore o minore sanzione da irrogare, ciò in quanto una volta venutasi a creare la situazione di incompatibilità, il professionista abbia provveduto in tempo brevissimo a rimuoverla mediante rinuncia al mandato, ovvero prima di questa non abbia compiuto alcuna attività professionale o abbia posto in essere solo quella strettamente necessaria non incorrere in responsabilità professionale (nella fattispecie, riconosciuta la responsabilità per l'illecito disciplinare, la sanzione è stata ridotta avendo assunto l'incarico, ma solo per un periodo brevissimo, la doppia veste di denunziante e difensore di alcuni indagati).

9 ottobre 2014, n. 142 – Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. MORLINO – P.M. APICE

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di diligenza – Doveri di informazione – Presupposti – Configurabilità.

Viola il precetto deontologico dell'obbligo di informazione ex art. 40 C.D.F., oltre i precetti relativi al dovere di diligenza, lealtà e verità ex art. 24 C.D.F., e di competenza ex art. 12 C.D.F., l'avvocato che non si sia preoccupato di acquisire la copia del dispositivo della sentenza, letto in udienza, all'ovvio e ragionevolmente prudente scopo di verificare la coincidenza fra quanto ascoltato (o ritenuto di avere ascoltato) e quanto effettivamente deciso dal Giudice, e che non abbia monitorato con la doverosa continuità la data di decorrenza del termine per impugnare previsto dall'art. 585 c.p.p.

10 novembre 2014, n. 149 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MERLI – P.M. APICE



Norme deontologiche – Doveri di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.

L'avvocato deve porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.

10 novembre 2014, n. 150 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MERLI – P.M. APICE

Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Imputabilità – Elemento soggettivo – Consapevolezza illegittimità condotta - Irrilevanza – Volontarietà dell'atto – Sufficienza – Difensore d'ufficio – Rapporti con la parte assistita – Mancata presentazione alle udienze – Disinteresse per l'esito delle udienze – Illecito deontologico – Sussiste – Doveri di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. - Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti – Esercizio del diritto di difesa – Illecito deontologico – Esclusione – ART.24 C.D.F. – Interpretazione – Illecito deontologico – Sanzione – Misura.

Per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è richiesta la sussistenza di un dolo generico o specifico, essendo sufficiente la volontarietà dell'atto.

Viola gli obblighi connessi al mandato, anche d'ufficio, l'avvocato che non si presenti alle udienze e manifesti disinteresse per l'esito delle stesse (nella specie, l'avvocato nominato difensore d'ufficio in un procedimento penale, non compariva alle udienze di volta in volta stabilite, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo. Secondo il C.N.F., l'incolpato, mai avrebbe dovuto aspettare la comunicazione da parte di altro eventuale difensore nominato a norma dell'art. 97, ultimo comma, c.p.c., né poteva validamente ritenere che la nomina di difensore ex art. 97, comma 4 c.p.c., il quale assume esclusivamente la veste di sostituto temporaneo, avrebbe potuto

determinare la cessazione del proprio incarico; avrebbe dovuto, invece usando la diligenza propria connessa alla funzione, accertarsi della data di rinvio, onde poter comparire per assolvere il mandato anche se conferito d'ufficio. Il non averlo fatto costituisce, secondo il C.N.F., indice della volontarietà di sottrarsi al mandato assegnatogli in conseguenza della nomina di difensore d'ufficio).

E' oramai orientamento che il canone di cui al secondo capoverso dell'art. 24 C.D.F., vada temperato con il diritto di difesa, cosicché quando la mancata risposta del professionista alla richiesta di chiarimenti e/o notizie rivoltagli dall'Ordine attiene a ragioni difensive, non potendo essere consentita un'anticipazione della linea difensiva prima della completa conoscenza di tutto il materiale raccolto dall'"inquirente", la stessa non costituisce illecito disciplinare. Tanto anche se, in una rigida interpretazione, potrebbe ritenersi che il professionista seppure in forma negativa sia tenuto a rispondere all'invito rivoltagli dal C.O.A. a fornire chiarimenti, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e rispetto dell'autorità.

La sanzione disciplinare deve essere frutto di un giudizio complessivo che tenga conto del fatto, dei precedenti disciplinari del professionista, della intensità del dolo, del comportamento processuale, cosicché deve prescindere da un mero calcolo "matematico", nel senso che l'eliminazione di un capo d'incolpazione non genera conseguentemente la riduzione/modifica della sanzione irrogata, che in astratto potrebbe essere confermata (nella specie, valutati tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della sanzione irrogabile, e soprattutto alla luce delle giustificazioni addotte dall'incolpato, che direttamente agiscono sulla intensità del dolo, appare adeguata la sanzione della censura in luogo della sospensione per mesi due dall'esercizio della professione precedentemente irrogata dal C.O.A.).

25 novembre 2014, n. 169 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO – P.M. VELARDI

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento – Compenso manifestamente

sproporzionato – Illecito deontologico – Sussistenza - Principi generali – Doveri di probità, dignità e decoro – Doveri di adempimento previdenziale e fiscale – Omessa fatturazione compensi – Illecito deontologico – Sussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che abbia preteso la corresponsione di somme a titolo di compensi anche dopo la cessazione dello svolgimento di prestazioni professionali poiché in tal modo consegue il pagamento di somme non dovute e sproporzionate, in rapporto alle prestazioni in precedenza compiute.

Pone in essere un comportamento che viola il dovere di adempimento fiscale, oltre a quello di correttezza, l'avvocato che ometta la fatturazione di compensi percepiti.

25 novembre 2014, n. 170 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI – P.M. VELARDI

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione somme – Indebito trattenimento – Compensazione – Consenso dell'avente diritto – Necessità – Mancanza – Illecito deontologico – Sussistenza – Rapporti con la parte assistita – Indebita appropriazione di somme – Compensazione – Consenso dell'avente diritto – Prova certa – Necessità.

In tema di indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al professionista in favore del cliente in esecuzione di un provvedimento giudiziale, il canone I dell'art. 44 c.d. specifica che l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa; ne consegue che soltanto la prova del valido consenso prestato dal cliente – che peraltro secondo giurisprudenza costante del C.N.F. deve essere prestato in modo specifico e dettagliato, dovendo il cliente conoscere l'esatto contenuto della propria obbligazione – può costituire ipotesi di lecita compensazione.

Il consenso dell'avente diritto costituisce elemento costitutivo della fattispecie portata dall'art. 44 C.D.F., in ordine alla cui sussistenza il professionista deve fornire

la prova certa, oggettiva e verificabile, versando, in caso contrario, nella censurabile condizione di avere trattenuto illegittimamente le somme percepite nell'interesse della parte assistita. Va, oltretutto, rilevato che il professionista che si avvale della compensazione non è esonerato dall'obbligo di rendiconto, ma deve anzi – ed a maggior ragione – fornire il rendiconto puntuale delle somme incassate per conto del cliente ed il dettaglio dei crediti professionali che intende portare in compensazione (nella specie, il C.N.F., nel considerare che l'incolpato ha trattenuto somme di spettanza del cliente senza dare la necessaria prova del preteso accordo di compensazione e pertanto del consenso del cliente, ne ha confermato la responsabilità e, attesa l'oggettiva gravità del fatto ha ritenuto non congrua una riduzione della sanzione comminata dal C.O.A.).

25 novembre 2014, n. 171 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PASQUALIN – P.M. VELARDI

Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione di giudizio di missiva “riervata” ricevuta dal collega di controparte – Illecito deontologico.

L'art. 26 del Codice Deontologico Forense inibisce tra l'altro la produzione in giudizio delle lettere qualificate riservate scambiate con i colleghi; tale precetto non prevede eccezioni o esimenti al di fuori di quelle previste nella medesima disposizione, trattandosi di canone deontologico che mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione (in relazione, al trattamento sanzionatorio, il C.N.F. ha ritenuto sul punto specificamente e correttamente motivata la decisione del C.O.A. e congrua la sanzione della censura essendosi valutata “la peculiarità della vicenda”, l'incensuratezza e la relativamente giovane età anagrafica

e di iscrizione all'Albo dell'incolpato ed il “comportamento processuale dallo stesso tenuto”).

11 dicembre 2014, n. 177 – Pres. f.f. SALAZAR – Rel. FERINA – P.M. APICE

Norme deontologiche – Richiesta onorario eccessivo – Violazione art. 43 C.D.F. – Presupposti – Artt. 6 e 48 C.D.F. – Dovere di lealtà e correttezza – Minaccia di azioni alla controparte – Ratio – Principio di proporzionalità – Principio di non vessazione – Necessità.

La previsione deontologica di cui all'art. 43 C.D.F. mira proprio a mitigare i contrapposti interessi, prevenendo condotte del professionista in danno del cliente. Ne discende, dunque, che anche le somme concordemente pattuite tra professionista e cliente non possono derogare al principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi richiesti, come enunciato nell'art. 43 (il C.N.F. ha ritenuto infatti che la somma percepita dal ricorrente sia effettivamente eccessiva e manifestamente sproporzionata rispetto alla attività svolta, essendosi questa risolta tutt' al più nella mera predisposizione di atti non particolarmente complessi che non giustificavano e non giustificano l'ammontare della somma richiesta. Ha tuttavia ridotto la sanzione della sospensione a mesi tre in considerazione della rilevata insussistenza dell'messa fatturazione di somme).

L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte di pagare “direttamente a mani dello scrivente” una somma sproporzionata per il proprio intervento, pena il ricorso all'autorità giudiziaria, costituisce un comportamento deontologicamente rilevante sanzionato dall'art. 48 C.D.F., in quanto la minaccia di adire l'autorità giudiziaria per ottenere quanto richiesto alla controparte (e cioè capitale e spese legali) deve pur sempre tener conto del principio di proporzionalità, alla luce del quale le iniziative legali prospettate o minacciate devono essere sempre funzionali alle inadempienze altrui e non devono in alcun modo determinare il timore di subire ingiuste iniziative giudiziarie e/o un rilevante pregiudizio per la controparte; pregiudizio che, naturalmente, non può non essere rap-

portato e commisurato alla inadempienza in cui la stessa controparte è incorsa.

12 dicembre 2014, n. 181 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. NERI – P.M. VELARDI

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza.

Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente perché non scusabile e rilevante (nella specie, il C.N.F. ha ritenuto provata la mancata presentazione delle memorie ex art. 183 e 184 c.p.c., tese a contestare validamente le avverse eccezioni e di provare la propria domanda; tuttavia, in considerazione della respicenza del professionista, di sue ben precise ammissioni di colpa, nonché di un successivo versamento di somme al danneggiato, hanno indotto una mitigazione della pena inflitta ritenendo congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale in mesi otto, anziché dodici prevista dal C.O.A. locale).

19 dicembre 2014, n. 190 – Pres. f.f. SALAZAR – Rel. PICCHIONI – P.M. FRATICELLI

Norme deontologiche – Rapporti di colleganza – Minaccia di azioni sproporzionate o vessatorie – Illecito deontologico.

Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O – Valutazione delle prove – Discrezionalità – Principio del libero convincimento del giudice.

Configura illecito deontologico, per la violazione dell'art. 48 del C.d.F., la comunicazione con la quale l'avvocato, senza alcuna necessità giuridica e funzionale all'attività difensiva, rappresenti al collega difensore di parte avversa, l'intenzione di richiedere accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza.

Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare confidenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento, conformemente al principio del libero convincimento del Giudice, che si applica anche al giudizio disciplinare.

22 dicembre 2014, n. 200 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MARIANI MARINI – P.M.



APICE

Norme deontologiche – Doveri di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Illecito disciplinare – Bilanciamento gravità violazioni e concorrenti criteri di valutazione – Ammissibilità – Sanzione – Misura.

L'avvocato è tenuto a contemperare le esigenze di dialettica processuale e adempimento del mandato difensivo con il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive e ciò non solo nei confronti del collega avversario ma anche delle parti e più in generale dei terzi.

Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, pure rilevanti, connessi all'età dell'incolpato ed all'assenza di precedenti disciplinari.

22 dicembre 2014, n. 2014 – Pres. F.F. PERFETTI – Rel. SICA – P.M. DESTRO

Norme deontologiche – Pubblicità informativa sull'attività professionale – Limiti – Doveri di correttezza, dignità e decoro – Caratteri.

La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (nella specie, il C.N.F., seppur ritenendo corretta e coerente la decisione del C.O.A. quanto all'accertamento del fatto ed alla sua valutazione, ha consentito la riduzione della sanzione in quella più favorevole dell'avvertimento considerando la giovane età dell'incolpato, l'atteggiamento corretto e l'assenza di precedenti).

22 dicembre 2014, n. 207 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. TACCHINI – P.M. FRATICELLI

Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di probità, correttezza e lealtà – Grave ritardo nel

pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico.

Costituisce illecito disciplinare, poiché realizzato in violazione dei doveri di correttezza e probità professionali, il mancato pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega nel termine convenuto.

29 dicembre 2014, n. 210 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. FERINA – P.M. DESTRO

Norme deontologiche – Doveri di correttezza e lealtà – Doveri di colleganza – Art. 27 C.D.F. – Obbligo di corrispondere con il collega – Fattispecie.

Il precetto deontologico fissato dall'art. 27 del vigente C.D.F., nel titolo dedicato ai rapporti dell'avvocato con i colleghi, intende con tutta evidenza riferirsi alla intera "assistenza" da parte del legale di controparte a quest'ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria: si osservi come la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine per la impugnazione si effettui presso il difensore, e confermando la incontestabile legittimazione di quest'ultimo continuare il proprio ministero "di assistenza" quale interlocutore del legale avversario, in forza di una naturale ultrattività dell'incarico anche oltre il perimetro del formale mandato di rappresentanza e difesa in giudizio. L'art. 27, C.D.F. presidia infatti la garanzia di una tutela tecnica della parte anche nel tempo successivo alla emanazione del provvedimento giudiziario o in relazione a questioni connesse al contenzioso, anche se non tipicamente processuali, atteso che la parte stessa non può essere lasciata da sola di fronte ad iniziative anomale di cui potrebbe non percepire la effettiva portata, da ciò la necessità che il legale avversario sia posta a conoscenza delle iniziative destinate al cliente, ove quest'ultimo sia in qualsiasi modo contattato dal collega che assiste la parte avversaria, al fine di non restare escluso dalla interlocuzione, con la connessa mortificazione della propria funzione difensiva (nella specie, a seguito di notifica di sentenza esecutiva e di atto di

precetto, l'incolpato contattava telefonicamente la controparte, al fine di sollecitarla all'adempimento spontaneo dello stesso precetto e così evitare la esecuzione coattiva con l'intervento della forza pubblica; e ciò sebbene detta controparte (la esponente) fosse stata assistita da un legale nel corso del giudizio conclusosi con la decisione esecutiva).

29 dicembre 2014, n. 211 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. FERINA – P.M. DESTRO

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Impedimento a partecipare alle attività processuali – Mancata comunicazione – Illecito deontologico – Sussistenza.

L'avvocato deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine e, nel caso di impedimento alla partecipazione a singole attività processuali, egli è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione alla Autorità procedente ovvero ad incaricare della difesa un collega. Pone pertanto in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ex artt. 11, 35 e 38 C.D.F. il professionista che non compaia senza giustificazione in udienza né incarichi della difesa altro collega in sostituzione.

29 dicembre 2014, n. 212 – Pres. f.f. GRIMALDI – Rel. FERINA – P.M. CENICCOLA

Norme deontologiche - Art. 52 C.D.F. – Rapporti con i testimoni – Interpretazione – Condotta incriminata – Illecito disciplinare – Configurabilità – Elemento psicologico – Irrilevanza – Coscienza e volontà della condotta – Sufficienza.

L'"istruzione preliminare" delle proprie difese in sede civile, comprende anche la attenta e caduta valutazione di utilità della indicazione del teste per le ragioni del proprio assistito ma esclude, oltre che l'intervento manipolatorio espressamente censurato al comma 1 dell'art. 52 del C.D.F., anche ogni tentativo di predisporre, al di fuori di ogni esigenza di riservatezza, accorgimenti per assicurare un risultato pratico che infici o attenui la libertà del soggetto di testimoniare sui fatti.

La responsabilità disciplinare prevista dall'ordinamento forense e dal codice de-

ontologico prescinde dall'elemento intenzionale del dolo o della colpa, essendo sufficiente a configurare la violazione una condotta cosciente e volontaria.

29 dicembre 2014, n. 214 – Pres. f.f. GRIMALDI – Rel. PISANO – P.M. DESTRO

Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti – Fase preliminare al procedimento disciplinari – Illecito Deontologico – Esclusione – Art. 24 C.D.F. – Interpretazione.

Non costituisce illecito deontologico sanzionato dell'art. 24 C.D.F., secondo capoverso, la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del C.d.O di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. Invero, una fase preliminare del procedimento disciplinare – anche in virtù della lettera dell'art. 47 del R.D. 37/1934 e dell'art. 38, comma 2, L.P. – non è prevista dalla legge e l'istruzione predibattimentale non costituisce una fase precedente ed esterna al procedimento nella quale l'avvocato sia tenuto a dare sollecita risposta a richieste di chiarimenti in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, posto che così intesa la suddetta norma deontologica contrasterebbe con la regola basilare del *nemo tenetur contra se* edere, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In virtù del quale è consentito all'avvocato non fornire i chiarimenti che ritenga contrastanti con i suoi interessi difensivi, diritto che per il suo rango costituzionale prevale anche su quello del C.O.A. ad un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.

29 dicembre 2014, n. 216 – Pres. f.f. GRIMALDI – Rel. SICA – P.M. DESTRO

Il ricordo di colleghi scomparsi

Lettera idealmente indirizzata all'Avv. Lucina Colombo.

Carissima Lucina,
per forza debbo pensare di non essere più un giovanotto, poiché mi ricordo di Te che, purtroppo, ci hai lasciato molti anni or sono.

Vinco tuttavia questa sconsolante conclusione, per tratteggiare, in poche righe, la Tua figura, le cui caratteristiche, lungi dallo essere obsolete, dovrebbero, secondo me, ricorrere invece molto più frequentemente, anche nel nostro ambito.

Ti si incontrava ogni giorno, in Tribunale, sempre sorridente ed affabile con i colleghi, anche con quelli che, come me, stavano muovendo i primi passi nell'arena giudiziaria.

Non eri, come si dice, appariscente e nemmeno volevi esserlo, ma la Tua discrezione e serietà di fondo inducevano comunque rispetto e fiducia.

Si coglieva l'impegno e l'approfondimento con cui affrontavi le questioni e difendevi

le parti assistite, sempre tuttavia con garbo e rispetto nei confronti degli avversari.

Mi permettesti quasi subito il "Tu" che, allora, quando proveniva da un avvocato più "anziano", era considerato da noi giovani addirittura un onore.

Avevamo modo, spesso, di scambiare qualche battuta, negli ambulacri del Palazzo, prima di recarci ai rispettivi impegni.

La chiacchierata tra avvocati ante udienza costituiva infatti una specie di rito, oggi divenuto, forse, più raro o difficile da attuare.

Un giorno Ti incontrai casualmente nell'atrio di una struttura sanitaria cittadina e quella volta ebbi modo di notare come fossi molto pensierosa.

Qualche mese dopo capii ... il perché.

Ciao Lucina.

ENRICO RIGAMONTI

Da oggi anche Aiaf siede al tavolo di Toga Lecchese

Una finestra sempre aperta sulle novità legislative in tema di diritto di famiglia.

Cari Lettori,
innanzitutto ringraziamo la Redazione di Toga Lecchese per aver concesso ad AIAF Lombardia, Sezione Territoriale di Lecco, l'opportunità di fruire di uno spazio nella rivista, attraverso il quale ci proponiamo di aggiornarvi in merito alle più importanti iniziative intraprese dell'associazione, di condividere riflessioni sulla più recente Giurisprudenza di merito e di legittimità, che mira ad "innovare" la lettura delle norme in tema di Diritto di Famiglia, o comunque a colmarne i vuoti, nonché di informarvi sulle principali novità legislative.

Come sapete, infatti, **L'AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori** è un'associazione di rappresentanza e di categoria costituita nel 1993, senza fini di lucro, che opera sull'intero territorio nazionale, strutturata in sezioni regionali e territoriali in corrispondenza con le circoscrizioni dei Tribunali, aperta all'adesione di Avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone. Svolge attività di studio della legislazione e della giurisprudenza, si è fatta promo-



trice di richieste di riforma legislativa del diritto di famiglia e minorile, sostanziale e processuale, al fine di recepire le esigenze delle persone e dare pieno riconoscimento ai diritti civili nel nostro Paese. Da anni si batte per una riforma dei procedimenti aventi ad oggetto la materia della famiglia e dei minori, per un giudizio con rito unico, snello e veloce, avanti ad un unico giudice specializzato, e quindi per l'istituzione di sezioni specializzate del tribunale ordinario, e la conseguente riduzione delle competenze del tribunale per i minorenni.

I nostri articoli, ovviamente, non potranno fornire una visione esaustiva della materia, che presenta varie sfaccettature e, specie di questi tempi, è in fervente e continuo cambiamento (si pensi, a titolo esemplificativo, all'attuale confronto parlamentare su temi controversi quali le unioni civili e la *stepchild adoption*) che richiede un costante ed approfondito studio, anche individuale, da parte dei Colleghi che operano nell'ambito, tenuto conto anche del delicato ruolo sociale cui l'Avvocato che si occupa di Diritto di Famiglia è chiamato a svolgere.

Il nostro intento è quello di condividere con Voi una riflessione su alcuni dei temi più importanti, anche al fine di far sì che le voci che si vanno levando in Giurisprudenza - specie quelle che mirano ad una sempre più efficace tutela del minore ed alla valorizzazione delle sue peculiari necessità, nonché quelle a salvaguardia delle diversità e del "genitore debole" - possano trovare ingresso nel nostro Foro. Ciò anche attraverso l'apporto che ognuno di noi può fornire nell'ambito dei singoli casi che quotidianamente sottopone alla Magistratura locale, la quale, peraltro, si è sempre mostrata in argomento molto attenta, preparata ed aperta al confronto sereno e costruttivo.

Tale confronto di idee e competenze, può infatti dirigerci verso l'adozione di prassi e procedure condivise, non solo in una prospettiva di snellimento e semplificazione

delle stesse, ma anche e soprattutto per uniformare il trattamento di casi analoghi, nonché di prestare maggior attenzione a determinate problematiche. Il tutto non disgiunto dall'obiettivo di una feconda uniformità interpretativa e di eliminazione di difficoltà ermeneutiche, che rendono più difficile l'approccio ai casi dei singoli assistiti, in un'ottica di maggior tutela per gli stessi.

Citiamo, in questo ambito, ad esempio, il recente Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco in tema di "Negoziazione Assistita", che ha visto la partecipazione ed il confronto anche con l'Ordine degli Avvocati, oppure il "Protocollo in tema di spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore", in relazione al quale la nostra sezione territoriale sta interloquendo positivamente con la Magistratura. Protocollo quest'ultimo di cui confidiamo parlarvi prossimamente.

Gli argomenti da affrontare in materia, come sapete, sono davvero molti, ma da qualche parte si deve pur iniziare. Per questo, in questo numero, abbiamo scelto di illustrarvi brevemente un'iniziativa recente promossa da AIAF, il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno (un importante istituto di salvaguardia introdotto dalla c.d. "Legge di Stabilità"), oltre che una recente pronuncia giurisprudenziale che ha fatto e farà, con ogni probabilità, molto discutere.

Iniziative dell'Associazione:

Impugnativa della Circolare n. 6/15 del 24.4.2015, prot. n. 1307 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, avente ad oggetto gli Articoli 6 e 12 del Decreto- legge 12 settembre 2014 n. 132.

Il 3 maggio 2016 si terrà avanti al Tar La-

zio l'udienza per la discussione del ricorso presentato dall'AIAF (unitamente a Donna chiama donna Associazione Onlus con sede legale in Vicenza) avverso la predetta in tema di negoziazione assistita. Il ricorso è volto all'annullamento, previa sospensiva, della predetta circolare, nonché l'accertamento della illegittimità e/o nullità della suddetta, nella parte in cui, relativamente all'art. 12, comma 3, terzo periodo, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, stabilisce che *"Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale(c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio(c.d. assegno divorzile). Le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa"*.

Novità legislative:

La Legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, istituisce, al comma 414, "in via sperimentale", un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

Destinatario della tutela è il coniuge che, in presenza provvedimento che stabilisce il diritto al mantenimento per sé o per il figlio minore, non riesca ad ottenere, neppure con il ricorso all'esecuzione, il rispetto dello stesso da parte del coniuge obbligato. Di

seguito il testo della norma:

414. *E' istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, il Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno.*

415. *A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 414, il coniuge in stato di bisogno che non e' in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, puo' rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilita' dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non e' soggetto al pagamento del contributo unificato.*

416. *Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 414 e 415, con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalita' per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 414 delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 415.*

Varie appaiono le perplessità che suscita la norma. Per citarne alcune: il tenore letterale della legge non chiarisce le condizioni e le modalita' di accesso al Fondo rispetto ai casi che presentino degli elementi di internazionalità, oltretutto non è specificato quando e con che limiti si configura l'ipotesi di insussistenza di "adeguati redditi propri". Non rimane che attendere il decreto attuativo e posticipare "l'ardua sentenza". Palese è, a parere di chi scrive, che si tratti dell'ennesimo provvedimento che discrimina i genitori in seno alle famiglie di fatto, posto che la norma parla unicamente di "coniuge" e non, come era legittimo attendersi, di "genitore". Confidiamo quindi in un coraggioso ricorso alla Corte Costituzionale.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 9 giugno – 25 novembre 2015, n. 24099

Art. 4, comma I, l.898/1970 – divorzio – competenza territoriale – foro competente quello di residenza del convenuto – no competenza foro di residenza dei figli minori.

Il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Prato sulla domanda di divorzio, sul presupposto che il convenuto risieda in Prato, non contando il fatto che a Firenze viva il figlio minore della coppia; **l'art. 4 l. 1 dicembre 1970 n. 898 radica, infatti, la competenza sulla domanda di divorzio nel luogo di residenza del convenuto, non potendo darsi diversa lettura che valorizzi invece il luogo di residenza del minore.**

La sig.ra X ha proposto regolamento di competenza, lamentando un'interpretazione dell'art. 4 legge divorzio da parte del Tribunale non conforme alla normativa europea, ed in particolare al regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003, dovendo attenersi al principio generale di salvaguardia del minore che imporrebbe che il foro territorialmente competente in presenza di figli minori sia quello di residenza dei minori. La ricorrente ha chiesto, in subordine, disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea o, in ulteriore subordine, ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma I, della legge sul divorzio.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di competenza del Tribunale di Prato, affermando che la lettera dell'art.4, comma I, legge divorzio è chiara ed insuperabile, non consentendo interpretazioni alternative che valorizzino la residenza di eventuali figli minori delle parti; la Corte Suprema, inoltre, non ha rinvenuto alcuna violazione della preminente disciplina Europea né tantomeno della disciplina costituzionale.

* * *

Confidando di avere fornito interessanti spunti di riflessione, ricordiamo la possibilità di iscriversi all'associazione per l'anno in corso, scaricando l'apposito modulo ad AIAF Lombardia sul sito <http://www.aiaf-avvocati.it/>. Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'associazione tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@nazionale@aiaf-avvocati.it o contattare l'Avv. Stefania Lingua, in qualità di referente della sezione territoriale della Sezione AIAF – Lecco, al numero di studio 0341/28.52.36.

ZAIRA PAGLIARA – EMANUELA ANDOLINA



Prescrizione e “caso Eternit”

Il tradizionale istituto della prescrizione risponde ad esigenze di certezza del diritto oltretutto ad un principio di economia processuale in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l'autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo eccessivamente lungo e solitamente proporzionale alla gravità dello stesso.

Il decorso del tempo attenua, infatti, l'interesse dello Stato ad accertare il reato e ad eseguire la pena inflitta¹.

La prescrizione del reato presuppone che non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna. Il decorso di un determinato periodo di tempo, senza che intervenga la pronuncia di una sentenza di condanna irrevocabile, determina, infatti, l'estinzione del reato per prescrizione.

Con riferimento al tempo necessario perché si verifichi la prescrizione, occorre fare riferimento al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, e, comunque, ad un periodo di tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e non inferiore ai quattro se si tratta di contravvenzione.

Il 19 novembre 2014, applicando l'istituto in esame, la Corte di Cassazione² ha messo la parola fine su uno dei capitoli della vicenda giudiziaria nota come “caso Eternit”.

La Suprema Corte ha annullato la condanna a diciotto anni di reclusione inflitta dalla Corte di Appello di Torino all'imprenditore Stephan Schmidheiny, dichiarando prescritto il reato di disastro ambientale

doloso.

Sono stati annullati anche i numerosi risarcimenti dei danni riconosciuti in primo e secondo grado³.

La Corte di Cassazione ha ritenuto, infatti, che i reati fossero prescritti prima ancora del rinvio a giudizio dell'imprenditore.

Ai fini della prescrizione del reato è importante capire quando si consuma il reato e, nel caso in esame, quando si è verificato il disastro⁴, c.d. innominato, ex art. 434, comma 2, c.p.

Secondo il ragionamento operato dal Supremo Collegio, il Tribunale di Torino ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, essendosi l'evento consumato con la chiusura degli stabilimenti Eternit avvenuta nel 1986, data dalla quale è iniziato a decorrere il termine di prescrizione.

La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto che il disastro causato dalle emissioni delle fibre di amianto configuri un reato istantaneo ad effetti permanenti⁵ e non un reato permanente, ciò poiché la lesione al bene giuridico avviene durante l'attività di emissione e non quando la stessa sia cessata.

Sulla scorta del ragionamento operato dalla Suprema Corte, si può quindi affermare che a far data dall'anno di chiusura dello stabilimento non si è realizzata alcuna lesione del bene giuridico tutelato dalla norma⁶.

Ciò non significa che vengano meno an-

che gli effetti delle emissioni nocive, che invero (e purtroppo) permangono (come avviene, peraltro, in tutti i casi in cui, consumatosi il reato, si assiste alla lesione del bene giuridico protetto: si pensi al caso in cui viene ferita una persona; gli effetti dell'azione delittuosa si protrarranno anche dopo l'esternarsi della condotta), ma questo non è sufficiente per ritenere che le condotte contestate integrino un reato permanente.

Nella pronuncia in esame, la Cassazione muove un rimprovero nei confronti “di chi ha scelto la strada del disastro”; in realtà la scelta di contestare il disastro di cui all'art. 434 c.p. è avvenuta tenendo conto dell'onere probatorio (“più semplice”, secondo l'accusa, riconducendo la fattispecie nell'alveo della suddetta norma). Contestando il reato di omicidio, infatti, il P.M. avrebbe dovuto provare la riconducibilità di “ciascuna” morte alla condotta di emissione di amianto; cosa che non sarebbe stata necessaria applicando l'art. 434 c.p., norma – quella da ultimo citata – che tutela l'incolumità pubblica e non, come l'omicidio, l'incolumità individuale.

Secondo il ragionamento sviluppato dalla Pubblica Accusa non vi sarebbero stati problemi neppure con riferimento al tema della prescrizione, tenuto conto che il tempo necessario ai fini della prescrizione sarebbe decorso dalle singole morti.

FEDERICA PIROLA

1. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, 2003, pp. 771 ss. secondo cui, soprattutto nei casi in cui l'istruttoria non abbia avuto luogo ovvero non si sia giunti ad una sentenza irrevocabile di condanna, le gravi difficoltà per la raccolta del materiale probatorio aumentano.

2. Cass. pen., sez. I, sentenza 23 febbraio 2015, n. 7941

3. Cfr., Cass. pen., cit., secondo cui: “Per effetto della constatazione della prescrizione del reato, intervenuta anteriormente alla sentenza di I grado”, cadono “tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni”.

4. Il termine “disastro” utilizzato dall'art. 434 c.p. esprime un concetto ambiguo. Si pongono pertanto dei problemi con riferimento al principio di tassatività della fattispecie incriminatrice. Intervenuta sul tema (sent. 327/08), la Corte Costituzionale ha affermato che l'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI con-

sente di delineare una nozione unitaria di “disastro”, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice profilo. Con riferimento al piano dimensionale, affinché si possa parlare di disastro, occorre che ci sia un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.

5. Con i reati permanenti non debbono essere confusi i reati istantanei ad effetti permanenti, rappresentati da quei reati istantanei le cui conseguenze lesive assumono carattere durevole (si pensi, ad esempio, al furto che si consuma nel momento in cui si attua l'impos-

sessamento della cosa sottratta, ma i cui effetti, per la vittima, sono destinati a protrarsi nel tempo).

6. Secondo quanto affermato dalla Cassazione, in particolare: “a far data dall'agosto dell'anno 1993 era ormai accertato l'effetto nocivo delle polveri di amianto. la cui lavorazione, in quell'anno, era stata definitivamente inibita, con comando agli Enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti”. E da tale data, prosegue la Cassazione, a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (13/02/2012) sono passati ben oltre i quindici anni previsti per la maturazione della prescrizione.

7. Ciò poiché la condotta posta in essere da chi crea le condizioni per mettere a rischio la pubblica incolumità, indipendentemente dal fatto che il disastro si verifichi o meno, integra un reato di pericolo.

Cerco/Offro

Studio legale a Lecco, sito in zona centrale, adiacente alla stazione, mette a disposizione di un avvocato e/o diverso professionista, luminosa stanza arredata, oltre a spazi condivisi (ampia sala riunioni e sala archivio) e servizi comuni (fax, stampante, rete internet, telefono).

Per informazioni rivolgersi a
Avv. Michele Mazzoleni
0341 1880700

Affittasi Studio in Lecco,
Piazza XX settembre n. 7.
Avv. Pino Pozzoli
Tel. 0341-360959
email: avvpinopozzoli@libero.it



Lo studio legale Cervati cerca collaboratori (avvocati o praticanti) da inserire nel proprio organico.
Tel. 0341 933005
Mail: info@studiolegalecervati.com

Affittasi/Vendesi
Lecco Via dell'Isola n. 1/A
Ufficio 4 Locali + Box + Cantina
Avv. Francesco Paolo Anzaldi
Tel. 0341 285717



Studio Legale in Lecco affitta un locale, anche ammobiliato; con possibilità di fruire delle strutture dello studio e di condividere altri locali.
Avv. Stefano Andreotti
Tel. 0341.361090



In giro per mostre...

A cura di Renato Cogliati

FATTORI

PADOVA

Palazzo Zabarella

dal 24 Ottobre 2015
al 28 Marzo 2016

info:
www.palazzozabarella.it
tel. 0498753100

Splendori del Rinascimento Schiavone tra Parmigianino, Tintoretto e Tiziano VENEZIA

Museo Correr

Dal 28 Novembre 2015
al 10 Aprile 2016

Info:
www.correr.visitmuve.it
tel. 848082000

IL SIMBOLISMO. Arte in Europa dalla Belle Époque alla Grande Guerra

MILANO

Palazzo Reale

3 Febbraio - 5 Giugno 2016

info:
www.mostrasimbolismo.it
tel. 0254914

UMBERTO BOCCIONI (1882-1916) Genio e Memoria

MILANO

Palazzo Reale

23 Marzo – 10 Luglio 2016

info:
www.palazzorealemilano.it
tel. 0288465230

MARKUS RAETZ

LUGANO

Lugano Arte e Cultura
Piazza Bernardino Luini 6

30 Gennaio - 1 Maggio 2016

info:
www.masilugano.ch

EDOARDO FRAQUELLI LA STAGIONE LUMINOSA

MILANO

Sala Ristorante e
Foyer Sala Soggiorno
Università Bocconi

1 Febbraio – 18 Marzo 2016

ALEKSANDR RODCENKO

LUGANO

Lugano Arte e Cultura
Piazza Bernardino Luini 6

27 Febbraio – 8 Maggio 16

info:
www.masilugano.ch

JOAN MIRO' SOLI DI NOTTE

PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Villa Manin

Dal 17 Ottobre 2015
Al 3 Aprile 2016

info:
www.villamanin.it
0432 821256

Anteprima...

EMILIO ISGRO'

MILANO

Palazzo Reale

Giugno – Settembre 2016

info:
www.palazzorealemilano.it
tel. 0288465230

JEAN-MICHEL BASQUIAT

MILANO

Palazzo Reale

dal 5 Ottobre 2016
al 19 Febbraio 2017

info:
www.mudec.it
02 54917

PIETRO PAOLO RUBENS e la nascita del Barocco

MILANO

Palazzo Reale

dal 27 Ottobre 2016
al 27 Febbraio 2017

info:
www.palazzorealemilano.it
tel. 0288465230

ARNALDO POMODORO 90 anni di scultura

MILANO

Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi

dal 21 Novembre 2016
al 22 Gennaio 2017

info:
www.palazzorealemilano.it
tel. 0288465230

DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO

GENOVA

Palazzo Ducale

dal 25 Settembre 2015
al 10 Aprile 2016

info:
www.impressionistipicasso.it
tel. 0109280010

PEREGOLIBRI

STYLE > NEWS > OFFICE > SCHOOL

**IL PIÙ VASTO CATALOGO DI PRODOTTI PER L'UFFICIO,
SOFTWARE, MANUALI TECNICI, MODULISTICA DI OGNI TIPO,
SERVIZI TIPOGRAFICI, TIMBRI, SISTEMI PER PROMUOVERE
I TUOI PRODOTTI E LA TUA ATTIVITÀ.**

CONSEGNE RAPIDE E PREZZI IMBATTIBILI!



**Barzanò - via Dei Mille, 25
tel. 039.955768 - fax 039.9211181
www.peregolibri.it
info@peregolibri.it**

IL CENTRO SERVIZI PER L'AZIENDA